Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

DOCUMENTO

LINEE GUIDA
PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2007
(COME MODIFICATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 90)

Roma, 22 maggio 2019

A cura dei Gruppi di Lavoro antiriciclaggio ´ Y D O X W D] L R Q H G ´ D G H J X D W D Y H U L I L F D µ H ´ F R Q V H U Y D] L R

CONSIGLIERE NAZIONALE DELEGATO PER L ¶AREA

Massimo Miani

COORDINATRICE DEI GRUPPI DI LAVORO

Lucia Starola

COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO ³VALUTAZIONE DEL RISCHIO ´

Marco Abbondanza
Mario Cerchia
5 D I I D H O H ' ¶ $ U L H Q] R
Laura Macci
Carlo Scardovelli

COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO ³ADEGUATA VERIFICA ´

Teresa Aragno
Renato Burigana
Luciano De Angelis
Manuela Della Picca
Antonio Minervini
Antonella Rapi

COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO ³CONSERVAZIONE ´

Andrea Coloni
Antonio Fortarezza
Nadia Gala
Andrea Onori

RICERCATORI

Susanna Ciriello
Annalisa De Vivo

INDICE

PREMESSA 5

DEFINIZIONI 6

PARTE PRIMA – AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO 9

1. AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO - PREMESSE METODOLOGICHE 9

/ ¶DXWRYDOXWD]LRQH GHO ULVFKLR GL ULFLFODJJLR H GL ILQDQ]

1.2 La metodologia di autovalutazione 9

, O PRGHOOR GHOO¶DXWRYDOXWD]LRQH 10

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE 10

2.1 I fattori di rischio 11

2.2 La misurazione del livello di rischio inerente 11

3. ANALISI DELLE VULNERABILITÀ 14

3.1 I fattori che influenzano la vulnerabilità 14

4. DETERMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO 17

5. AZIONI PER GESTIRE E MITIGARE IL RISCHIO 19

PARTE SECONDA – ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA 20

/¶2%%/,*2 ', $'(*8$7$ 9(5,),&$ 20

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO 20

2.1. Valutazione del rischio inerente 21

2.2. Valutazione del rischio specifico 26

2.3. Determinazione del rischio effettivo 29

3. ADEGUATA VERIFICA - ADEMPIMENTI 32

3.1. Adeguata verifica ordinaria 32

3.1.1. Identificazione del Cliente 33

3.1.2. Identificazione del titolare effettivo 35

Esempi di individuazione del titolare effettivo 37

3.1.3 Persone politicamente esposte (PPE) 44

3.1.4 Acquisizione e valutazione di informazioni 48

3.1.5 Controllo costante 49

3.2. Adeguata verifica semplificata 51

3.3. Adeguata verifica rafforzata 53

4. OBBLIGHI DEL CLIENTE 57

5. ADEGUATA VERIFICA IN CAPO AI MEMBRI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO SOCIETARIO E DEL REVISORE 58

(6 (& 8 = , 2 1 (' (/ / ¶ 2 % % / , * 2 ', $ ' (* 8 $ 7 $ 9 (5 ,) , & $ 0 (' , $ 1 7 (... 62 1 5 6 2 $ 7

7. OBBLIGO DI ASTENSIONE 62

PARTE TERZA – CONSERVAZIONE DEI DATI, DOCUMENTI E INFORMAZIONI 64

1. PREMESSA 64

2. CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE 64

3.1 Il fascicolo del cliente 72
3.2 La conservazione cartacea 75
3.3 La conservazione informatica 76
4. LA CONSERVAZIONE NEGLI STUDI ASSOCIATI E NELLE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI 77
ALLEGATI 79
AV.0 – AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO (ARTT. 15 e 16 D.LGS. 231/2007) 79
AV.1 – DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO E DELLA TIPOLOGIA DI ADEGUATA VERIFICA 85
AV.2 – CHECK-LIST AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE 90
AV.3 – ISTRUTTORIA CLIENTE 92
AV.4 – DICHIARAZIONE DEL CLIENTE 95
AV.5 – DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA ATTESTANTE EX ART. 26 D.LGS. 231/2007 100
AV.6 – DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE DEL PROFESSIONISTA 101
AV.7 – PROCEDURA DI CONTROLLO COSTANTE 102

PREMESSA

Il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito Decreto) è stato oggetto di significative modifiche ad opera del Decreto legislativo 25 maggio 2017, Q QHOO¶DPELWR GHO UHFHSLPHQWR GHOC materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo).Il recepimento di tale 'LUHWWLYD KD LQWURGRWWR XQ SDU]LDOH ULPHGLR DOOH GLII Decreto FRQFHSLWR ILQ GDOO¶RULJLQH SHU soggetti dalle caratteristiche più JOL R disparate (operatori del settore finanziario, professionisti, ecc.).

Si è stabilito, infatti, di demandare alle autorità di vigilanza (per i soggetti finanziari) e agli organismi di autoregolamentazione (per i professionisti) il compito di integrare la norma primaria, al fine di declinarla secondo le FDUDWWHULVWLFKH GHL GHVWLQDWDUL GHJOL REEOLJKL WUDP

Le regole tecniche sono state approvate dal CNDCEC nella seduta del 16 gennaio 2019, su Parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria datato 6 dicembre 2018 e trasmesso al CNDCEC in data 11 dicembre 2018.

,O QXRYR LPSLDQWR q TXLQGL Decreto, sulle Regole Tecniche che devono essere H 3 SUL considerate vincolanti per i soggetti della categoria interessata.

Il CNDCEC ha predisposto le presenti Linee Guida, aventi valenza meramente esemplificativa, relative alle citate Regole Tecniche. Le soluzioni operative ivi proposte sono frutto di orientamenti interpretativi maturati in assenza di specifiche indicazioni da parte delle Autorità competenti; pertanto, nel caso in cui tali Autorità diffondano interpretazioni ufficiali su specifici aspetti, le presenti Linee Guida saranno aggiornate in conformità a tali orientamenti.

, VRJJHWWL GHVWLQDWDUL GHO SUHVHQWH HODERUDWR VRQR J

NHOO¶LQGLYLGXDUH OD PHWRGRORJLD Nelle varie casistiche, in particolare per la determinazione del livello GHO UL di rischio effettivo connesso alla prestazione professionale richiesta in sede di adeguata verifica del cliente, le presenti Linee Guida hanno adottato la seguente scala graduata di intensità:

Grado di rischio	9DORUH Indicatore di Intensità	Misure di adeguata verifica
Non significativo (o anche: non rilevante, basso)	1	Semplificate
Poco significativo (o anche: poco rilevante, medio-basso)	2	Semplificate
Abbastanza significativo (o anche: abbastanza rilevante, medio-alto)	3	Ordinarie
Molto significativo (o anche: molto rilevante, alto)	4	Rafforzate

Tale scala risulta equivalente a quella indicata, dal Comitato di Sicurezza Finanziaria QHOO¶DPELWR definizione della metodologia per la valutazione del rischio effettivo di riciclaggio/fdt da parte dei professionisti:

Grado di rischio	Misure di adeguata verifica
0 basso	Semplificate
1 basso	Semplificate
2 ordinario	Ordinarie
3 alto	Rafforzate

DEFINIZIONI

Cliente	Il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede od ottiene una **prestazione professionale** a seguito del conferimento di un incarico
Dati identificativi	Il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale
Esecutore	Il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente
Fascicolo del cliente	Qualsiasi tipo di raccolta o aggregazione documentale sia in modalità informatica che L Q P R G D O L W j F D U W D F H D S X U F K p L G R Q H D
Funzione antiriciclaggio	La funzione organizzativa deputata a definire e gestire le politiche e le procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Modalità di conservazione	La conservazione sia cartacea che informatica nonché mista
Organismo di autoregolamentazione	L'ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina cui l'ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione
Operazione	/ ¶ D W W L Y L W j F R Q V L V W H Q W H Q H O O D P R Y L mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto S D W U L P R Q L D O H U L H Q W U D Q W H Q H O ¶ H V H
Operazione frazionata	L ¶ R S H U D] L R Q H X Q L W D U L D V R W W R L O S U R a 15.000 euro, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori al predetto limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 J L R U Q L I H U P D U H V W D Q G R elementi per ritenerla tale
Operazione occasionale	L ¶ R S H U D] L R Q H Q R Q U L F R Q G, intellettuale ad esecuzione istantanea od occasionale resa a favore del cliente
Operazioni collegate	Le operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale
Personale	I dipendenti, i tirocinanti e tutti i soggetti comunque operanti sulla base di rapporti che Q H G H W H U P L Q D

	Non significativa	Poco significativa	Abbastanza significativa	Molto significativa
	9 8 / 1 (5 $ % , / , 7 $ ¶ (coefficiente di ponderazione = 60%)			

Il livello di rischio residuo sarà determinato secondo la seguente scala graduata:

Valori ponderati	Rischio residuo
Punteggio 1-1.5	Non significativo
Punteggio 1.6-2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6-3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 3.6-4.0	Molto significativo

Esemplificazione

Valga il seguente esempio di applicazione pratica di autovalutazione del rischio:

Determinazione del rischio inerente tabella A:

Fattore di rischio	**Indice di rischiosità**
Tipologia di clientela	3
Area geografica di operatività	3
Canali distributivi	1
Servizi professionali offerti	4
livello rischio inerente	2,75
Coefficiente di ponderazione	40%
A - Rischio inerente	**1,1**

Determinazione del livello di vulnerabilità tabella B:

Fattore di vulnerabilità	**Indice di rischiosità**
Formazione	2
Adeguata verifica	3
Conservazione	2
Sos e contante	3
livello vulnerabilità	2,5
Coefficiente di ponderazione	60%
B [2]Livello vulnerabilità	**1,5**

Determinazione del rischio residuo:

Rischio inerente ponderato Tabella A	1,1
Livello di vulnerabilità ponderato Tabella B	1,5
Rischio residuo	**2,6**

Il valore della somma di A+B che ne scaturisce è pari a 2,6, pertanto il livello di rischio residuo scaturente dalla matrice è V W L P D E L O H abbastanza significativo [3]

5. AZIONI PER GESTIRE E MITIGARE IL RISCHIO

Dopo aver determinato il livello di rischio residuo secondo le indicazioni del punto 4, il soggetto obbligato procede ad attivare le azioni necessarie per la sua gestione e mitigazione, laddove necessario. In tal senso, si ritiene che a fronte di un rischio non significativo o poco significativo il soggetto obbligato possa limitarsi alla gestione del medesimo, ovvero al mantenimento del relativo livello; in corrispondenza di un rischio abbastanza o molto significativo, dovranno invece essere individuate apposite azioni mitigatrici.

Tali azioni sono direttamente correlate alla evidenza di particolari elementi che possono riguardare sia il rischio inerente che il livello di vulnerabilità da cui il livello di rischio residuo dipende.

Nel caso in cui si rendano necessarie azioni di miglioramento e adeguamento delle misure organizzative, potrà essere previsto dalla funzione antiriciclaggio un piano di azione per la mitigazione del rischio, che contenga:

- il tipo di azione prescelta per ciascun elemento di rischio;
- la descrizione specifica delle azioni mitigatrici del rischio;
- il nome del soggetto responsabile delle azioni mitigatrici;
- le tempistiche entro cui le azioni mitigatrici devono essere poste in essere.

Le aree principali su cui è possibile intervenire per la gestione e la mitigazione del rischio di riciclaggio/FDT, al fine di ridurre il rischio residuo, sono almeno le seguenti:

Area	**Modalità di intervento**
Formazione	Piano di formazione mirato rispetto alle problematiche riscontrate in sede di autovalutazione del rischio
Organizzazione	Individuazione di punti di procedure in essere

Il principio di fondo è quello secondo cui quanto più alto è il livello di rischio residuo, tanto maggiore deve essere O¶LPSOHPHQWD]LRQH GL VLVWHPL H SURFHGXUH, nonché la frequenza delle attività di verifica della loro concreta applicazione.

La pianificazione e la tempistica delle azioni correttive sono adottate in relazione alle vulnerabilità riscontrate nell¶RUGDQH[Da[Da[Da[DOO¶DSSOLFD]LRQH GHOOH 5HJROH 7HF

PARTE SECONDA ²ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Riferimenti: artt. 17 ²30 Decreto; Regola tecnica n. 2

/·2%%/,*2 ', $'(*8$7$ 9(5,),&$

lO SUHVLGLR GHOO¶DGHJXDWD YHULILFD GHOOD FOLHQWHOD

Il soggetto obbligato deve mettere in atto le seguenti attività:

- per le prestazioni professionali continuative, che hanno una certa durata, si articolano necessariamente in PROWHSOLFL VLQJROH DWWLYLWj H FRPSRUWDQR O¶LQVWDX
- per le prestazioni professionali occasionali, vale a dire le operazioni non riconducibili ad un rapporto continuativo in essere, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea che comportino la movimentazione o la trasmissione di mezzi di pagamento o il compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale, se i mezzi di pagamento trasmessi o movimentati sono di importo pari o superiore a 15.000 euro.

5HVWD IHUPR FKH RYH QRQ VLD FKLDUDPHQWH LGHQWLILFDELOH una adeguata verifica verifica dovrà comunque essere adempiuto.

Rispetto alla sopraindicata disposizione generale, l'art. 17 del Decreto prevede i seguenti casi particolari:

ART. 17 co.2 i soggetti obbligati procedono, **in ogni caso**, DOO¶DGHJXDV cliente e del titolare effettivo:	a) quando vi è **sospetto** di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, **indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile**;
	b) quando vi sono **dubbi** VXOOD YHULGLFLWj R VXOO¶D RWWHQXWL DL ILQL GHOO¶LGHQWLILFD]LRQ
ART. 17 co.4	, VRJJHWWL REEOLJDWL HVHJXRQR O¶DGHJ FOLHQWL JLj DFTXLVLWL ULVSHWWR DL considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente.
ART. 17 co.7	Gli obblighi di adeguata verifica della clientela **non si osservano** in relazione allo VYROJLPHQWR GHOO¶DWWLYLWj GL PHUD U dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione GHO SHUVRQDOH GL FXL DOO[9]¶DUWLFROR

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il soggetto obbligato DGRWWD PLVXUH GL DGHJXDWD YHULILFD GHOOD FOLH ed è tenuto a dimostrare alle Autorità e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato.

Il **principio di proporzionalità** q LPPDQHQWH D WXWWR LO SURFHVVR GL DGHJXD dei rischi di riciclaggio/FDT.

[9] La non osservanza degli obblighi di adeguata verifica si intende per ogni tipo di dichiarazione/denuncia fiscale (redditi, IVA, successione, ecc.), registrazione di contratti, redazione/invio di mod. F23 e F24, redazione/invio di fatture elettroniche per conto dei Clienti e adempimenti similari/connessi.

La valutazione del rischio effettivo, svolta al fine di determinare la tipologia di adeguata verifica da adottare (semplificata, ordinaria, rafforzata), avviene attraverso il seguente processo:

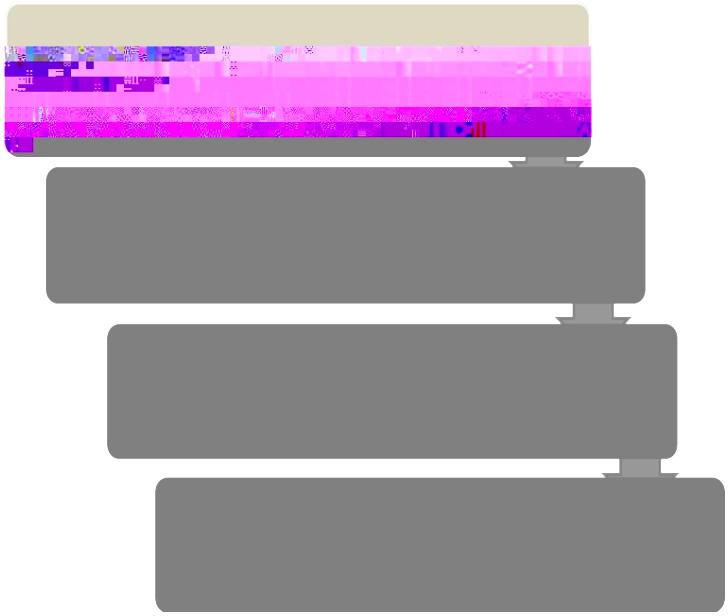

La scala di intensità da utilizzare per la misurazione del rischio sia del rischio inerente che del rischio specifico è basata

Tabella n. 1

Rilevanza	Valore della scala
Non significativa	1
Poco significativa	2
Abbastanza significativa	3
Molto significativa	4

Come si può notare, il livello di rischio di intensità più bassa è classificato come non significativo (né può ammettersi) un livello di rischio nullo[10]. Pertanto il rischio potrebbe assumere, al minimo, un valore non significativo.

2.1. Valutazione del rischio inerente

Il soggetto obbligato deve valutare il rischio inerente attribuendo i consueti punteggi:

1 = non significativo

[10] In tal senso si è espresso il Comitato di Sicurezza Finanziaria, in occasione del parere reso alla bozza di Regole tecniche proposte dal CNDCEC, escludendo nettamente ipotesi/presunzioni di assenza di rischio di riciclaggio/FDT.

La valutazione complessiva e il peso dei fattori di rischio riscontrati (o meno), determinano il punteggio da 1 a 4, riferibile D F L D V F X Q ³ D V S H W W R ´

Calcolo del rischio specifico

Il livello di rischio specifico si ottiene calcolando la media aritmetica semplice dei punteggi assegnati nella tabella A e nella tabella B:

- **rischio specifico cliente**: somma punteggi tabella A
- **rischio specifico prestazione**: somma punteggi tabella B
- **rischio specifico complessivo**: somma dei valori delle tabelle (A + B) diviso dieci

Con riferimento ad alcune prestazioni professionali ±es. revisione legale dei conti e tenuta della contabilità[16] ±la tabella B non deve essere compilata. In questo ultimo caso, in relazione a dette prestazioni, il rischio specifico si ottiene sommando i punteggi della tabella A e dividendo per quattro.

Il valore che ne scaturisce sarà compreso in un rangetale da determinare il livello di rischio specifico, come da seguente scala graduata:

Valori medi	Rischio specifico
Punteggio 1-1.5	Non significativo
Punteggio 1.6-2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6-3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 3.6-4.0	Molto significativo

2.3. Determinazione del rischio effettivo

Dalla interrelazione tra il livello di rischio inerente e quello di rischio specifico, si ottiene il livello di rischio effettivo, la cui G H W H U P L Q D] L R Q H D Y Y L H Q H P H G L D Q W H O ¶ X W L O L]] R G L X Q D P D W quelli del rischio specifico, basati su una ponderazione del 30% (rischio inerente) / 70% (rischio specifico), muovendo dal presupposto che T X H V W X O W L P R V L D E E L D P R X Q D P H G L D Q D importanza nel determinare il livello di rischio effettivo.

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 30%)	Molto significativo 4	**1,90**	**2,60**	**3,30**	**4**
	abbastanza significativo 3	**1,60**	**2,30**	**3**	**3,70**
	poco significativo 2	**1,30**	**2**	**2,70**	**3,40**
	non significativo 1	**1**	**1,70**	**2,40**	**3,10**
		1 non significativo	2 poco significativo	3 abbastanza significativo	4 molto significativo
		RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione = 70%)			

Sulla base del livello di rischio effettivo determinato, il soggetto obbligato dovrà adempiere alla adeguata verifica secondo la seguente scala graduata:

[16] Trattasi in sostanza di quelle prestazioni per le quali risulta pressoché impossibile determinare un punteggio in relazione a tutti i parametri richiesti.

Grado di rischio effettivo rilevato	Misure di adeguata verifica
non significativo[17]	Semplificate
poco significativo	Semplificate
abbastanza significativo	Ordinarie
molto significativo	Rafforzate

/¶DOOHJDWR Linee Guida consente al soggetto obbligato GL UL DV VX PH UH LQ XQ¶XQLFD misurazione del rischio effettivo, in linea con il c.d. risk based approach, nonché la determinazione della tipologia di adeguata verifica da adottare nel caso specifico. Tale scheda sarà conservata a cura del soggetto obbligato secondo le modalità di conservazione prescelte, ad es. potrà essere inserita nel fascicolo del cliente, in apposita cartella del sistema informatico, ecc., salva O¶DGR]LRQH QHL FDVL DPPHVVL GHOOH DOWHUQDWLYH VLWXD]LRQL GL ULVFKLR LQHUHQWH [18] QRQ VLJQLILFDWLYR In relazione alla quale opportunità di compilazione della suddetta scheda, nelle ipotesi di adeguata verifica semplificata, si rinvia invece DOO¶DSSRVLWR VXFFHVVLYR SDUDJUDIR

La medesima scheda sarà compilata, sottoscritta e datata dal soggetto obbligato: trattasi di adempimento la cui rilevanza, QHOO¶DPELWR GHO SURSULR VLVWHPD GL presidi antiriciclaggio, è tale da non poter essere delegato a collaboratori/dipendenti/terzi.

Il processo di valutazione del rischio, che definisce le modalità di svolgimento dei vari obblighi, sarà ripetuto in occasione del controllo costante secondo la periodicità programmata, ovvero ogni qual volta vi siano modifiche nei fattori di rischio tali da determinare il passaggio da un livello di rischio inferiore ad uno superiore[19]. La compilazione della relativa scheda di valutazione sarà ripetuta in occasione del controllo costante periodico, ovvero quando il soggetto obbligato lo reputi opportuno. In ogni caso, laddove non vi siano modifiche del livello di rischio da inferiore a superiore, la scheda di valutazione del rischio non dovrà essere compilata.

Valga il seguente esempio di applicazione pratica nel caso di un incarico professionale assegnato al soggetto obbligato da un cliente - società a responsabilità limitata, avente ad oggetto la seguente prestazione: assistenza in merito alle operazioni di liquidazione di società.

La compilazione della scheda riassuntiva (v. allegato AV.1) porta ai seguenti inserimenti[20] e risultati.

CLIENTE: GAMMA SRL in liquidazione **PRESTAZIONE PROFESSIONALE:** assistenza in merito alle operazioni di liquidazione di società

Punteggio / scala di intensità da adottare per le misurazioni del rischio inerente e del rischio specifico:
1 = non significativo
2 = poco significativo
3 = abbastanza significativo
4 = molto significativo

I. Misurazione del rischio inerente

Valore assegnato al rischio inerente: **3** (ovvero, secondo la scala graduata: **abbastanza significativo**)

[17] Nei casi previsti in Tabella 1, Regola Tecnica n. 2, salvo ipotesi particolari, sarà sufficiente inserire nel fascicolo della clientela soltanto il conferimento di incarico attribuito al Professionista (come da indicazione della stessa Tabella), senza alcuna scheda compilata di determinazione del rischio effettivo (vd. in particolare la Regola Tecnica 2.1.1. e le note 9 e 10).

[18] Vedi nota precedente.

[19] $G HVHPSLR SHU HIIHWWR GL XQ WUDVIHULPHQWR GHOOD VHGH GL X di rischio geografico aumenta, tanto da determinare una modalità di adeguata verifica di tipo rafforzato, rispetto alla profilatura originaria (ordinaria).

[20] Sulla base di situazioni ipotetiche e a puro titolo indicativo.

II. **Misurazione del rischio specifico**[21]

Aspetti connessi alla prestazione professionale	**Livello di rischio specifico**
Tipologia	4
Modalità di svolgimento	3
Ammontare G H O O ¶ R S H U D] L R Q H	2
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale	2
Ragionevolezza	2
Area geografica di destinazione	4
totale B	17

Aspetti connessi al cliente	**Livello di rischio specifico**
Natura giuridica	3
Prevalente attività svolta	3
Comportamento tenuto al momento del conferimento G H O O ¶ L Q F D U L F R	2
Area geografica di residenza del cliente	4
totale A	12

Totale A (**12**) + Totale B (**17**) = **29** : **10** = **2,9** (quindi, secondo la seguente scala graduata : **abbastanza significativo** in quanto valore compreso fra 2,6 e 3,5)

Valori medi	Rischio specifico
Punteggio 1-1.5	Non significativo
Punteggio 1.6-2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6-3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 3.6-4.0	Molto significativo

III. Determinazione del rischio effettivo

RISCHIO INERENTE PONDERA	3 X 0,30 =	0,90
RISCHIO SPECIFICO PONDER	2,90 X 0,70 =	2,03
	RISCHIO EFFETTI	2,93

Determinazione del rischio effettivo scaturente dalla matrice di riferimento: 2,93 ~ ^ • š v Ì •] P v] t (valore ricontrabile nella zona arancione della matrice).

IV. Determinazione della tipologia di adeguata verifica

Grado di rischio effettivo	**Misure di adeguata verifica**
non significativo	Semplificate
poco significativo	Semplificate
abbastanza significativo	Ordinarie

[21] 1 H O O ¶ H V H P S L Ze di maggiore chiarezza espositiva, sono state ridotte le due tabelle A e B. Il Professionista dovrà L Q I D W W L F R P S L O D U H O D V F K H G D G L F X L D O O ¶ D O O H J D W R sottoscrizione H O O D V X

molto significativo	Rafforzate

Sulla base del valore di rischio effettivo determinato, pari a 2,93 (...), e considerando la relativa tabella di raccordo, cliente GAMMA SRL in liquidazione

vanno associate misure di ADEGUATA VERIFICA di tipo :

- o SEMPLIFICATA
- 9 ORDINARIA
- o RAFFORZATA

3. ADEGUATA VERIFICA - ADEMPIMENTI

3.1. Adeguata verifica ordinaria

$ SSXUDWD O¶HIIHWWLYD VXVV[22] LVWLWXWLYR REEOLJDWR GHYH GHILQLUH FRQFUHWDPHQWH OD PRGDOLWj GL DGHJ stesso deve essere assolto. Mediante la determinazione del grado di rischio effettivo di cui al paragrafo precedente, si perviene alla tipologia di adeguata verifica da adottare (ordinaria, semplificata o rafforzata).

,Q FDVR GL ULVFKLR HIIHWWLYR VXSHULRUH LO VRJJHWWR REEOLJDWR SUHYHGH H DWWXD XQD PDJJLRUH DGHJXDWD YHULILFD GHO modalità ³ RUGLQDULD´

/¶DGHJXDWD YHULILFD ³ RUGLQDULD´ FRQVLVWH QHOOH VHJXHQWL DWWLYLWj

a) O·LGHQWLILFD]LRQH GHO FOLHQWH H GHO VXR HYHQWXDOH HVHFXWRUH H OD FRQWHVWXDOH YHULILFD GHOOD VXD LGHQWLWj documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti GHOO HVHFXWRUH H DQFKH LQ UHOD]LRQH DOOD YHULILFD GHOOD ORUR DXWRUL]]D]LRQH H GHOO¶DFTXLVL quale opera in nome e per conto del cliente;

b) O·LGHQWLILFD]LRQH GHO WLWRODUH HIIHWWLYR GHO FOLHQWH H GHO VXR HYHQWXDOH HVHFXWRUH H YHULILFD GHOOD ORUR al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti JLXULGLFL DIILQL OH PLVXUH FKH FRQVHQWDQR GL XQLIRUPDUH OD del cliente;

c) O·DFTXLVL]LRQH H OD YDOXWD]LRQH GHOOH LQIRUPD]LRQL ULJXDUGDQWL OR VFRSR H OD QDWXUD GHO UDSSRUWR FRQWLQXDWLYR R GHOOD **prestazione professionale** SHUWLQHQWL TXHOOH UHODWLYH DOOD VLWXD]LRQH HFRQRPLFR SDWULPRQLDOH GHO FOLHQWH possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla **situazione economico-patrimoniale del cliente** DFTXLVLWH R SRVVHGXWH QHOO¶DPELWR GHOOD SURSULD DWWLYLWj ,Q SUHVHQ elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali;

d) **il controllo costante** GHO UDSSRUWR FRQ LO FOLHQWH SHU WXWWD OD GXUDWD GHOOD SURIHVVLRQDOLWj GHO FOLHQWH PHGHVLPR OD YHULILFD H delle attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla **verifica della**

[22] Vd. in particolare il precedente par. 1 della presente Parte.

provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute L Q U D J L R Q H G H O O ¶ H V H U F L] L R G H O O ¶ D W W L Y L W j

3.1.1. Identificazione del Cliente

/ ¶ L G H Q W L I I F D] L R Q H H O D Y H U L I I F D G H O O ¶ L G H Q W L W j G H O F O L H Q

- ¾ G L X Q G R F X P H Q W R G ¶ L G H Q W L W j L Q F R U V R G L [23] Y D O L G L W j R G
- ¾ sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente[24].

/ ¶ D S S O L F D] L R Q H G H O O H P H G H V L P H P L V X U H q V W D W X L W D Q H L G H O O ¶ D P S L H]] D G H O S R W H U H q u a l e G e n e r a l m e n t e l ' e s e c u z i o n e d e l l ' o p e r a z i o n e d a p a r t e d e l c l i e n t e (persona fisica/società/ente)[25].

In relazione al cliente società/ente/soggetto diverso da persona fisica, il soggetto obbligato acquisisce la denominazione, sede legale e codice fiscale/Partita IVA. Tali dati possono essere verificati da una visura camerale, da un certificato H T X L Y D O H Q W H S H U V R F L H W j G L G L U L W W R H V W H U R G D V V D ¶ D W W R S D U W H G H O ¶ $ [26] J H Q] L D G H O O H (Q W U D W H

Q X D Q G R O ¶ D S S O L F D] L R Q H G H O O H P H G H V L P H P L V X U H q V W D W X L W D Q H L G H O O ¶ L G H Q W L W j G H O F O L H Q W H F K H F R Q I H U L V F H O ¶ L Q F D U L F R S H U O ¶ H O D Y H U L I I F D D L G H Q W L W j G H O O ¶ H V H F X W R U H Q R Q F K p G H O W L W F O L H Q W H D L V H Q V L G H O D e c r e t o s i p r e s u m e v e r i f i c a t a i n r e l a z i o n e a i d a t i e a l l e i n f o r m a z i o n i i v i f o r n i t e .

L ¶ L G H Q W L I I F D] L R Q H H O D Y H U L I I F D G H O O ¶ L G H Q W L W j d e l l ' e s e c u t o r e d e l l ' o p e r a z i o n e d a l c l i e n t e F R Q I H U L P H Q W R G H O O ¶ L Q F D U L F R c o n t i n u a t i v o o c c a s i o n a l e . T u t t a v i a , q u a l o r a s u l l a b a s e d e l l a v a l u t a z i o n e d e l r i s c h i o d i r i c i c l a g g i o a s s e g n a t o a l c l i e n t e , n o n s i a r i t e n u t o n e c e s s a r i o a c q u i s i r e i n f o r m a z i o n i c o n c l u s i v e e n t r o i l t e r m i n e d i 3 0 g i o r n i d a l l a c o n t o d i T X D Q W R V W D E L O L W R G D O O ¶ D F F H W W D] L R Q H G H O O ¶ L Q F D U L F R , t e n u t o c o n t o , i n o l t r e , d e l l a r i c o r r e n z a d i u n a r e l a z i o n e c o n t i n u a t i v a o d e l l ' e s i s t e n z a d i u n o b b l i g o d i f r a z i o n a m e n t o d e l l ' i n c a r i c o , l a p r o c e d u r a d i a d e g u a t a v e r i f i c a d e l l a r e l a z i o n e c o n t i n u a t i v a d o v r a e s s e r e e f f e t t u a t a a n c h e i n o c c a s i o n e d i e v e n t u a l i m o d i f i c h e , c h e i n t e r v e n g a n o s u c c e s s i v i a l l a c o n c l u s i o n e d e l r a p p o r t o c o n t i n u a t i v o .

Esempio
/ ¶ D G H J X D W D Y H U I L I F D i n c a r i c a t o d e l l a v e r i f i c a d e l l e g a l e r a p p r e s e n t a n t e p u ò c o n s i d e r a r s i a d e g u a t a m e n t e a s s o l t a a l m o m e n t o a c q u i s i z i o n e d e l l a c o p i a d e l d o c u m e n t o d i r i c o n o s c i m e n t o e d e l l a t e s s e r a s a n i t a r i a d e l l ' a m m i n i s t r a t o r e p r o t e m p o r e d i u n a s o c i e t à p e r a z i o n i , n o n è n e c e s s a r i o r i c h i e d e r e l a c o p i a d e l l a t e s s e r a s a n i t a r i a d e l l ' a m m i n i s t r a t o r e p r o t e m p o r e d i u n a s o c i e t à q u o t a t a .

, Q E D V H D O O ¶ D U W L J O L F R E E O L J K L G L L G H Q W L I I F D] L R Q H H V R O S U R I H V V L R Q L V W L V R J J H W W L G H O O ¶ R E E O L J R G H O F O L H Q W H R G H O L Q X Q S U R F H G L P H Q W R d i v e r s i d a l l ' i d e n t i f i c a z i o n e d i r e t t a d e l c l i e n t e . L a p r o c e d u r a d i a d e g u a t a v e r i f i c a d e l l ' e s e c u t o r e , a n c h e t r a m i t e u n a c o n v e n z i o n e

---

[23] / ¶ D U W d e l D e c r e t o p r e v e d e c h e i l p r o f e s s i o n i s t a n e d e v e a c q u i s i r e c o p i a i n f o r m a t o c a r t a c e o (f o t o c o p i a) o e l e t t r o n i c o (tramite scanner).
Devono ritenersi validi i documenti di identità e di riconoscimento di cui agli artt. 1 e 35 del DPR 28.12.2000 n. 445 (carta di identità e G R F X P H Q W L D G H V V D H T X L S R O O H Q W L D L V H Q V L G H O O ¶ D U W d e l l a p a t e n t e F R G H nautica; il lib U H W W R G L S H Q V L R Q H L O S D W H Q W L Q R G L D E L O L W D] L R n e l l o D O O D F S X U F K p P X Q L W H G L I R W R J U D I L D H G L W L P E U R R G L D O W U D V H J Q D W O ¶ L G H Q W L I I F D] L R Q H G L V R J J H W W L Q R Q F R P X Q L W D U L H G a l l a s c r i t t a J H W W L F R Q F H S L W L O ¶ L G H Q W L I I F D] L R Q H q H I I H W W X D W D Q H l a n c h e q u a n d o l a c o p i a X I I L F L D O H D F L z D E L O L W D W R R Y Y H U H D P H]] R G L I R W R D X W H Q W L F R G H O O ¶ L Q W H U H V V D W R

[24] In assenza di indicazioni attuative ufficiali più circostanziate, s L D L Q P H U L W R D O O D Q D W X U D G H L [3] G R F X caratteristiche richieste alle fonti, O ¶ R p e s t r e m o d e l l a s c h e d a D W W U D Y H U V o d i c o p i a d e l d o c u m e n t o d i r i c o n o s c i m e n t o .

[25] Mediante visure camerali, copie di delibere consiliari, procure speciali e/o generali.

[26] Operativamente, il Professionista potrà avvalersi della modulistica di cui agli allegati AV.2 e AV3 delle presenti linee guida.

GL QHJR]LD]LRQH DVVLVWLWD GD XQR R SL• DYYRFDWL DL VHQV
evitare il procedimento.

/¶REEOLJR GHL EHQHILFLDUL SURSULHWDUL
La Regola Tecnica n. 2 tratta in via specifica le modalità di ese FX]LRQH GHOO¶LGHQWLILFD]LRQH
società tra professionisti[28]. , Q FDVR GL LQFDULFR SURIHVVLRQDOH FRQIHULWR
DWWUL EXnella persona di un Dassociato, onde evitare che la responsabilità connessa agli adempimenti della
adeguata verifica della clientela si possa estendere a tutto lo studio.

Il cliente, inoltre, dovrà fornire per iscritto e sotto la propria responsabilità le informazioni necessarie e aggiornate per
FRQVHQWLUH IUD O¶DOWUR O¶LGHQWLILFD]LRQH GHO WLWROD
Il soggetto obbligato IRUPDOL]]D OH YHULILFKH VYROWH LQ DSSRVLWR GRF
GHOO¶DGHPSLPHQWR 2 SIHRUDPDWLYR GHO SUHVHQWH]LRQH GHOOD GHOHJD

Nei seguenti casi q SRVVLELOH SURFHGHUH DOO¶HVSOHWDPHQWR GHOO¶
cliente:

1. Clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati XWLOL]]DWL SHU OD JHQHUD]LRQH GL XQD ILUPD GL D.Lgs. 82/2005 (ad esempio una visura camerale)
2. Clienti in possesso di XQ¶LGHQWLWj GLJLWDOH GL OLYHOOR PD GHO SUHGHWWR ' /JV H GHOOD UHODWLYD digitale o di un certificato per la generazione di f LUPD GLJLWDOH ULODVFLDWL HOHWWURQLFD FRPSUHVR QHOO¶HOHQFR SXEEOLFDV EU 910/2014
3. Clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della UDSSUHVHQWDQ]D H GH FRPH LQGLFDWD QHOO¶DUW GHO ' /JV
4. Clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente

[27] In tal caso, è necessario formalizzare per iscritto la delega conferita dal Professionista al collaboratore/dipendente, con accettazione sottoscritta del medesimo.

[28] Regola Tecnica n. 2.3: SHU JOL LQFDULFKL FRQIHULWL DG XQR VWXGLR DVVRFLD
cliente **esecutore** del titolare effettivo è svolta dal professionista incaricato dello svolgimento della prestazione, che ne è
UHVSRQVDELOH *OL DGHPSLPHQWL DPPLQLVWUDWLYL LQHUHQWL DOO¶
dello studio associato/società tra professionisti.
3HU VXFFHVVLYL LQFDULFKL SURIHVVLRQDOL FRQIHULWL GDO VRFLR
SXz HVVHUH DVVROWD DL VHQVL GHO D.Lgs. 231/2007 (OO¶DUWLFROR
stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente).
Rimangono a carico del professionista di volta in volta interessato le seguenti attività:
- acquisizione di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale, in quanto si tratta necessariamente di dati specifici per ciascuna di esse;
- valutazione del rischio, che potrà essere arricchita dalla disponibilità delle valutazioni effettuate dagli altri professionisti associati/soci
H GDOO¶HYHQWXDOH FRQIURQWR FRQ TXHVWL
- esecuzione del controllo costante, dovuto nel caso di prestazione professionale continuativa, con possibilità di ripartire le attività tra i professionisti/soci interessati e, ove ritenuto opportuno, condividerne le conclusioni.
, Q DOWHUQDWLYD GHOOD IRUPD VFULWWD OD GHOHJD SXz HVVHUH DFFHWWDWD DQFK
possibilità che ogni professionista assolva singolarmente e autonomamente tutti gli adempimenti previsti.

5. Clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, individuate dalle autorità di vigilanza di settore, quali l'identificazione elettronica basata su credenziali di autenticazione, su servizi fiduciari qualificati o su procedure di identificazione elettronica sicure, regolamentate, riconosciute, approvate o accettate dalle autorità nazionali competenti delle tecniche di identificazione a distanza

In caso sussistano dubbi, incertezze o incongruenze sui dati identificativi contenuti nei documenti ovvero sulle informazioni acquisite dal cliente, il soggetto obbligato potrebbe ritenere opportuno provvedere al riscontro della veridicità dei dati e delle informazioni stesse attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui D.Lgs. 64/2011[29].

Le verifiche dell'identità del cliente possono essere effettuate attraverso fonti affidabili e indipendenti quali i documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte di informazione affidabile e indipendente. Tra queste rientrano:
- i data-base, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione;
- i data-base riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle informazioni previste dal citato decreto in conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali[30].

Oltre al Registro delle imprese italiano, rientrano tra le fonti affidabili e indipendenti per il riscontro dei dati identificativi del cliente diverso da persona fisica e del titolare effettivo[31]:

gli albi ed elenchi di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico in conformità alla normativa di settore (quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate);

i registri dei titolari effettivi istituiti in altri paesi comunitari in attuazione degli articoli 30 e 31 della quarta direttiva;

le informazioni provenienti da organismi e autorità pubbliche, ivi compresa la pubblica amministrazione, anche di altri paesi comunitari; tali informazioni possono essere acquisite anche attraverso i siti web.

In ogni caso, nell'adempimento dell'obbligo di identificazione, il generale principio di proporzionalità, impone di commisurare al livello di rischio associato al cliente l'estensione e la profondità degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ad esempio, in presenza di un basso rischio associato al cliente, potrà corrispondere un minore grado di approfondimento delle relative verifiche e controlli. Viceversa, alla presenza di un alto rischio associato al cliente, potrà corrispondere un maggiore grado di approfondimento delle relative verifiche e controlli. Nei casi di basso rischio associato al cliente, l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica potrà essere semplificata, potrà corrispondere un minore grado di approfondimento delle relative verifiche e controlli. Viceversa, alla presenza di un alto rischio associato al cliente, potrà corrispondere un maggiore grado di approfondimento delle relative verifiche e controlli. Nei casi di alto rischio associato al cliente, l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica potrà essere rafforzate di adeguata verifica, anche un più intenso grado delle attività di verifica e controllo connesse.

3.1.2. Identificazione del titolare effettivo

Il cliente fornisce sotto la propria responsabilità le informazioni necessarie per consentire l'identificazione del titolare effettivo, che deve essere individuato in ogni caso.
Si evidenzia che il soggetto obbligato non è tenuto ad acquisire copia del documento di identità del titolare effettivo.

[29] In dettaglio il sistema SCIPAFI, introdotto dal D.Lgs. 141/2010, è istituito presso il MEF ed è attualmente accessibile solo ai soggetti aderenti (principalmente banche, gestori di sistemi di comunicazione, imprese di assicurazione).
Al fine di allargare la platea dei possibili utilizzatori, il D.Lgs. 90/2017 ha modificato il D.Lgs. 141/2010, prevedendo la possibilità per tutti i destinatari degli obblighi antiriciclaggio di accedere al sistema attraverso la stipula di una convenzione con il MEF. In assenza di detta convenzione, ad oggi il sistema non è consultabile dai professionisti obbligati.

[30] Per verificare i documenti di riconoscimento validi si può consultare il sito https://www.crimnet.dcpc.interno.gov.it/crimnet/.

[31] Vd. anche Banca d'Italia, Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, Parte II, sez. V, pag. 14; vd. anche art. 36, co. 7 Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019.

CRITERI PER /·,1',9,'8$=, DEL TITOLARE EFFETTIVO IN CASO DI CLIENTI SOCIETÀ DI CAPITALI	**a) Costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;** **b) Costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.**
	1HOOH LSRWHVL LQ FXL O·HVDPH GHOO·DVVHWWR SURS persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta GHOO·HQWH L coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: **a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;** **b) del controllo di YRWL VXIILFLHQWL SHU HVHUFLWDUH XQ·LQ** **c) GHOO·HVLVWHQ]D GL SDUWLFRODUL YLQFROL FRQ dominante.**
	4XDORUD O·DSSOLFD[LRQH GHL FULWHUL QRQ FRQVHQWD Sopra indicati criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

/¶DUW FR GHO 'HFUHWR SHUWHQHQ]D GL QRQ DSSOLFD[LRQH GHOO¶DVVHWWR SURSULHWDULR GHOO¶HQWH VRFLHWj QRQ FRQ ILVLFKH FXL q DWWULEXLELOH sG.D SURSULHWj GLUHWWD R LQGL

7DQWR FKH LO VLVWHPD YLJHQWH SUHYHGH RUD XQD YHULILFD persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società), nel caso in cui i precedenti criteri non dovessero trovare riscontro[32].

Vi sono inoltre disposizioni specifiche in caso di associazioni, fondazioni, trust che così possono essere riassunte:

CRITERI IN CASO DI CLIENTI PERSONE GIURIDICHE PRIVATE EX DPR N. 361/2000	Sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione (fondazioni, associazioni riconosciute, ecc.)
TRUST	i titolari effettivi si identificano (da ritenersi cumulativamente) nel fondatore (se ancora in vita), fiduciario o fiduciari, nel guardiano ovvero in altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, nei beneficiari o classe di beneficiari (che possono essere beneficiari del reddito o beneficiari del fondo o beneficiari di entrambi) e nelle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi.

[31] Da rilevare che le mo GDOLWj GL LQGLYLGXD]LRQH GHO WLWRODUH HIIHWWLYR VH nel senso che si dovrà iniziare utilizzando i criteri di cui al comma 2 art. 20 del Decreto, per passare poi a quelli del comma 3 se i primi non sono utilizzabili ed eventualmente, se non si riesce ad individuare il titolare effettivo con nessuna delle modalità dianzi evidenziate, con le regole di cui al comma 4.

$ / , / 4 8 (2 / ¶ , ' (1 7 ,) , & $ = , 2 1 (' (/ / ¶ (6 (& 8 7 (1 7 (6 2 * * (7 7 2 2 (' (/ / ¶ 2 % (' (1 = $ ' (/ / ¶ $ 8 7 2 5 , 7 $ ¶ ' , ' (7 (5 0 , 1 $ = , 2 1 (' (/ / ¶ (6 (& 8 7 (1 7 (6 2 * * (7 7 2 2 (' (/ / ¶ 2 % (' (1 = $ ' (/ / ¶ $ 8 7 2 5 , 7 $ ¶ ' , ' (7 (5 0 , 1 $ = , 2 1 ('
(nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale ove attribuito) tramite qualsiasi mezzo ritenuto idoneo (pec, dichiarazione del cliente).

1 (/ / (, 32 7 (6 , / 4 8 (6 7 2 ' , 9 (5 ,) , & $ 7 , 1 ' (1 7 , 7 ¬ ' (/ / ¶ 2 % (' (1 = $ ' (/ / ¶ $ 8 7 2 5 , 7 $ ¶ ' , ' (7 (5 0 , 1 $ = , 2 1 ('
può ritenersi ±da sola - una modalità sufficiente ai fini del corretto assolvimento d (/ / ¶ 2 % (' (1 = $ ' (/ / ¶ $ 8 7 2 5 , 7 $ ¶ ' , ' (7 (5 0 , 1 $ = , 2 1 ('
Pertanto dovrà essere assunta la dichiarazione del cliente, acquisita mediante il modulo AV4 allegato alle presenti Linee Guida ovvero con altra modalità e la consultazione di pubblici registri può essere ritenuta idonea modalità di verifica dei dati.

$ G 2 * 1 , 0 2 ' (/ / ¶ 2 % (' (1 = $ ' (/ / ¶ $ 8 7 2 5 , 7 $ ¶ ' , ' (7 (5 0 , 1 $ = , 2 1 ('
valenza generale del principio di affidabilità.

Con riferimento ai clienti diversi dalle persone fisiche e ai fiduciari di trust (6 6 2 1 (6 , & 2 1 ' (1 7 , 7 ¬ ' (/ / ¶ 2 % (' (1 = $ ' (/ / ¶ $ 8 7 2 5 , 7 $ ¶ ' , ' (7 (5 0 , 1 $ = , 2 1 ('
a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente.

Esempi di individuazione del titolare effettivo

Si riportano di seguito alcune casistiche, elaborate in risposta a specifici quesiti posti in merito a 2 2 ¶ / 4 8 ' (/ / ¶ 2 % (' (1 = $ ' (/ / ¶ $ 8 7 2 5 , 7 $ ¶ ' , ' (7 (5 0 , 1 $ = , 2 1 ('
effettivo, precisando che le stesse sono frutto di un mero orientamento interpretativo e che in ogni caso la valutazione da parte del soggetto obbligato è strettamente connessa alle particolarità del singolo caso.

1) Persona fisica

Nel caso di una persona fisica che agisca attraverso altra persona fisica che ne ha la rappresentanza (ad esempio in caso di minore, incapace, interdetto, ecc.) 7 4 8 (6 7 ¶ 8 / 7 , 0 $ ' $ - / 1 (7 (5 0 , 1 $ = , 2 1 (' (/ / ¶ 2 % (' (1 = $ ' (/ / ¶ $ 8 7 2 5 , 7 $ ¶ ' , ' (7 (5 0 , 1 $ = , 2 1 ('
al caso di una persona fisica che risieda ' (/ / ¶ 2 % (' (1 = $ ' (/ / ¶ $ 8 7 2 5 , 7 $ ¶ ' , ' (7 (5 0 , 1 $ = , 2 1 (' in Italia attraverso la nomina di un proprio rappresentante che operi in nome e per conto del soggetto estero. In tal caso la persona fisica rappresentata risulterà il cliente/titolare effettivo e il rappresentante/esecutore dovrà fornire le complete generalità e gli estremi del documento di identificazione del soggetto rappresentato.

2) Società di persone

Nel caso di società di persone non è definito un apposito criterio per la individuazione della titolarità effettiva; si ritiene, pertanto, opportuno applicare il criterio individuato in caso di società di capitali. In particolare, i beneficiari di dette società possono essere individuati nei conferenti il capitale che, in relazione alla gestione della stessa, possono vedere incrementato (o decrementato) il valore della quota, nonché gli stessi conferenti quali destinatari della suddivisione degli utili (che, si ricorda, può avvenire anche in modo non proporzionale rispetto alla quota sottoscritta). In relazione a ciò si ritiene che possano essere titolari effettivi di queste società anche i soci che beneficiano della gestione della stessa in termini di incremento della quota o di partecipazione agli utili quando dette quote o le relative partecipazioni agli utili superino il 25%, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano, nelle Sas, accomandanti o accomandatari. Laddove non si realizzino le situazioni di cui sopra, i titolari effettivi sono, infine, individuati nei soggetti che amministrano la società in modalità disgiuntive, congiuntive o miste.

In sintesi, i titolari effettivi nelle società di persone possono essere individuati nei soggetti che alternativamente:

- 9 hanno conferito nel capitale importi superiori al 25% del capitale sottoscritto (ex artt. 2253, 2295, 2315 c.c.) oppure nei casi di ripartizione di utili in modalità non proporzionali ai conferimenti, indipendentemente dalla quota conferita, hanno diritto ad una parte degli utili o alle perdite in misura superiore al 25% (ex art. 2263, 2295, 2315 c.c.).
- 9 . (1 & (/ / (6 2 & (7 ¬ ' , 3 (56 2 1 (' (/ / (6 2 & (7 ¬ ' , & $ 3 , 7 $ / , '

fornita dalla titolarità di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale posseduto per il tramite di una società controllante, una fiduciaria o per interposta persona.
Nel caso in cui più soggetti persone fisiche detengano oltre il 25% delle quote, tutti saranno titolari effettivi anche qualora un solo soggetto detenga la maggioranza assoluta.

Esemplificazione:

Pegno e usufrutto su quote o azioni
Nei casi in cui le azioni o quote siano detenute in usufrutto o date in pegno ex art. 2352, c.c., in percentuale superiore al 25%, i titolari effettivi risultano:

- ¾ coloro che hanno la piena disponibilità delle quote o delle azioni (non concesse in usufrutto o in pegno) per ammontari superiori al 25%;
- ¾ nel caso di quote o azioni detenute da un soggetto persona fisica per ammontare superiore al 25% concesse in usufrutto o date in pegno dalla quale risulti il diritto di voto in capo all'usufruttuario o al creditore pignoratizio.

In caso di convenzione fra le parti in tema di diritto di voto al nudo proprietario, essendo riuniti in unico soggetto i diritti amministrativi ed economico patrimoniali, il titolare effettivo sarà unicamente il nudo proprietario. Sarà quindi necessario, di volta in volta, analizzare le specifiche convenzioni.

Società partecipata attraverso fiduciaria
Una società italiana (Zeta srl) è partecipata da una fiduciaria che gestisce tale partecipazione del 50% per conto di un cliente persona fisica. Gli altri soci sono 5 persone fisiche che detengono il 10% cadauno della società. La fiduciaria è tenuta a rivelare al soggetto obbligato i dati che consentano allo stesso di conoscere il socio persona fisica (fiduciante) proprietario reale della partecipazione e quindi titolare effettivo.

4) Mancanza di soci che detengano oltre il 25% delle partecipazioni
Laddove a seguito dell'applicazione dei criteri precedenti non sia possibile individuare alcuna persona fisica titolare di partecipazione diretta o indiretta, questo si dovrà qualificare nella:

- persona che controlla la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- persona che controlla i voti sufficienti per una influenza dominante in detta assemblea;
- persona che ha la facoltà di esercitare diritti di voto in virtù di una influenza dominante.

Si tratta di situazioni nelle quali un soggetto, persona fisica, riesce a controllare la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria non attraverso la proprietà di azioni o quote, ma attraverso altri strumenti, fra in quali in particolare eventuali sindacati di voto. Attraverso tale accordo i titolari dei diritti di voto o i soggetti legittimati ad esercitarlo assumono un vincolo giuridicamente rilevante a esercitare il voto in modo concordato. In particolare, i soci aderenti alla convenzione si obbligano ad esprimere il proprio voto, nel rispetto di determinati accordi, secondo quanto deliberato dalla maggioranza convenuta. Nel caso di specie l'influenza dominante deriva dalla maggioranza dei componenti dello stesso.
Si ritiene che anche nei casi in cui i patti parasociali non siano soggetti a pubblicità obbligatoria (art. 2341 ter c.c.) essi debbano essere evidenziati al soggetto obbligato ai fini antiriciclaggio.
In merito alla conclusione di accordi di limitazione della responsabilità amministrativa degli enti, nella persona degli amministratori, ovvero di accordi di sindacato di voto, in cui si preveda la nomina

YRWR RUGLQDULR ,Q TXHVWR FDVR LQ .Y, letto, del Decreto, si ritiene che i titolari effettivi della società possano essere individuati nei soci governance. In questo caso, infatti, i 3 soci con voto multiplo sarebbero in grado di esprimere 90 voti contro i 70 che possono essere espressi dagli altri soci.
A riguardo, dovrà essere analizzato con attenzione lo statuto per comprendere gli argomenti per i quali potrà essere XWLOL]]DWR LO YRWR SOXUDOH [illegible] in cui riguardi la nomina del cda, mentre potrebbe non esserlo in altre situazioni (es. nomina del collegio sindacale, nomina del revisore, ecc.). In altri termini, ai fini della individuazione del titolare effettivo, varranno i voti concretamente esprimibili in assemblea ordinaria ai fini della nomina del consiglio di amministrazione in relazione ai voti computabili e non al numero delle azioni o quote di capitale da esse rappresentata.

Patto di sindacato

Si suppone che in una Srl con 30 soci nessun socio abbia sottoscritto più del 25% delle partecipazioni.
Ê LO FDVR DG HVHPSLR GHO VRFLR ³$´ DO LQ XQD VRFLHWj VLQGDFDWR LQ FXL L VRFL SDFLVFHQWL [illegible] 16% dei voti potrebbe controllare la società attraverso un sindacato di voto con altri 4 soci, B al 4%, C al 4%, D al 3%, E DO FKH QHO FRPSOHVVR DEELDQR VRSUD [illegible] società.

Società con azioni o quote senza diritto di voto

In una società per azioni le partecipazioni al capitale sociale sono così ripartite tra i 10 soci:

- 50% cinque soci: socio a), b), c), d), e), senza diritto di voto al 10% cadauno
- 15 % socio f), con diritto di voto doppio nelle assemblee ordinarie
- 10% socio g), con dritto di voto triplo nelle assemblee ordinarie
- 10% socio h), con diritto di voto singolo nelle ordinarie e triplo nelle straordinarie
- 10% socio i), con diritto di voto singolo nelle ordinarie
- 5% socio j), con diritto di voto doppio nelle ordinarie

I voti esprimibili in assemblea ordinaria saranno 90.

In questi casi i titolari effettivi saranno i soci g) ed f) che potranno esprimere in assemblea ordinaria (e quindi anche per la nomina del cda) rispettivamente il 33,33% dei voti validi.

5) Casi di controllo

1HL FDVL LQ FXL O¶DVVHWWR SURSULHWDULR QRQ FRQWUROOD LQ GL individuazione si dovrà effettuare qualificando titolare effettivo la persona che controlla la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria o i voti sufficienti per una influenza dominante in detta assemblea attraverso una società o altro ente o veicolo societario comunque denominato, fiduciaria o per interposta persona.
Nei casi di società sottoposte a catene di controllo sarà necessario individuare la (le) persona (persone) fisica (fisiche) che controllano la società attraverso una partecipazione rilevante ai fini del controllo.
Nei casi di società che hanno affidato la gestione di partecipazioni a società fiduciarie sarà necessario chiedere DOO¶DPPLQLVWUDWRUH GHOOD ILGXFLDULD LQ [illegible] della società partecipata.

Catena di controlli (caso 1)

Una srl, Alfa, ha quali soci due persone fisiche, A e B, detentrici ciascuna del 20% delle quote e una spa, Beta, che detiene il 60% delle quote. La spa è partecipata da quattro soci, di cui una srl unipersonale, D, e tre persone fisiche, una delle quali, C, detiene il 10% e le altre due, E e F, il 30% delle azioni. Titolari effettivi risultano essere D, E e F perché detengono, seppur indirettamente, oltre il 25% del capitale di Alfa srl.

INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

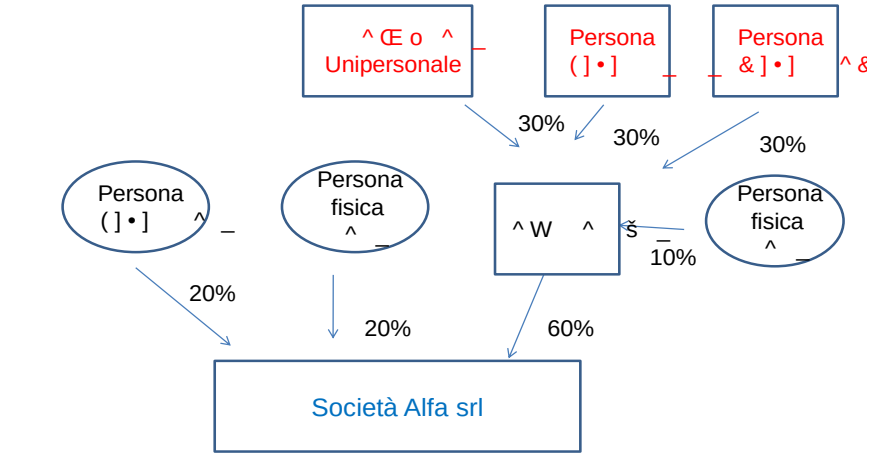

I titolari effettivi di Alfa risultano essere:
-] o •}]} µ v] } o o •Œ o ^ _
- o ‰ Œ • } v ( ] •] Z ^ _ ^ & _

Catena di controlli (caso 2)

Si ipotizzi il caso della Srl Beta con tre soci, di cui A - persona fisica con partecipazione al 5%, B - persona giuridica con partecipazione al 25% e C - persona giuridica con partecipazione al 70%. In tal caso è il socio C ad avere una quota superiore al 25%, ma essendo una persona giuridica bisogna analizzarne la compagine societaria, che nel caso di specie è così suddivisa: tre persone fisiche, con X al 10%, Y al 39% e Z al 51%. Ne consegue che i titolari effettivi della Srl Beta saranno la persona fisica Z e la persona fisica Y, le quali detengono (indirettamente) oltre il 25% della società Alfa (art. 20, comma 2, lett. b).

INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

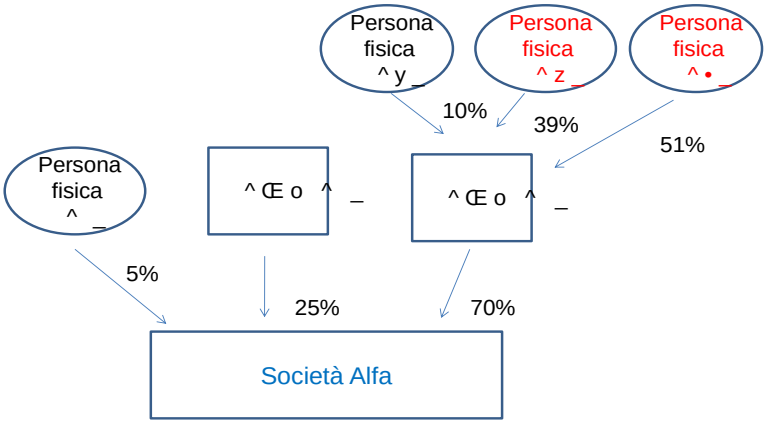

Titolari effettivi risultano:
- > ‰ Œ • } v ( ] •] ^ z _
- La persona fisica ^ • _

Catena di controlli (caso 3)

6 L V X S S R Q H F K H O D V R F L H W j $ O I D V L D F R Q W U R O O D W D D O O ¶ G
fisiche al 10% (Y e Z). In questo caso nessun socio, neppur indirettamente (salvo particolari patti parasociali di voto),
potrebbe F R Q W U R O O D U H O D V R F L H W j ³ $ O I D ´ H T X L Q G L V D U D Q Q R G D F

della stessa[33]. Nondimeno, nelle VLWXD]LRQLLQFXLGLVSRVL]LRQLGHOODFRQWUROODQWH direttive della controllante il soggetto obbligato dovrà valutare la possibilità di individuare quali titolari effettivi i componenti del cda della controllante dotati di poteri di rappresentanza.

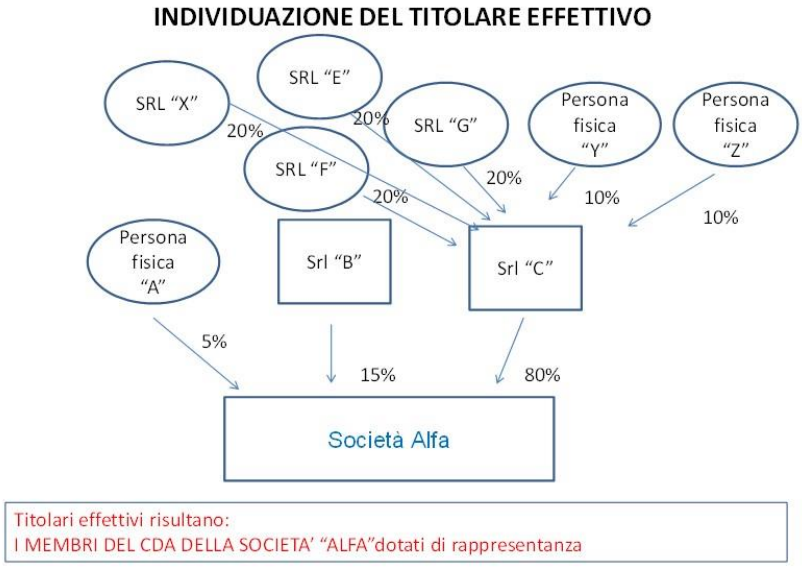

Srl con diritti particolari ai soci

Si suppone che in una srl la proprietà delle quote sia così suddivisa: socio A ±persona fisica al 30%, socio B ±persona fisica al 30%, socio C ±persona fisica al 30% e socio D ±persona fisica al 10%.
Per far sì che il socio D, considerato strategico, acquisisse il 10% delle quote, i soci A, B e C hanno acconsentito ad attribuire allo stesso il 30% degli utili della società a titolo di diritto particolare exart. 2468, comma 3, c.c., mentre il restante 70% degli utili viene equamente distribuito fra i 3 soci al 30%.
,QTXHVWLFDVLLQUHOD]LRQHDOFRPELQDWRGLVSRVLWLYR³OD SHUVRQDGHOOHTXDOLH SHUVRQDGHOOHTXDOLH SHUVRQDGHOOHTXDOLH XOWLPDLVWDQ]DHLOUDSSRUWRFRQWLQXDWLYRHODWLWRODULWjGHOOHTXRWH FKHVLDQRWLWRODULLIIHWWLYLWXWWLHTXDWWURGHLTXDOLVRFL partecipative (per oltre il 25%).

Quote con diritti diversi

Una srl ±Pmi ha 5 soci persone fisiche che hanno suddiviso il capitale sociale come segue:

- il socio (A) detiene il 30% di quote senza diritto di voto
- il socio (B) detiene il 20% di quote con voto ordinario, ma prive del diritto di opzione in caso di aumento di capitale
- il socio (C) detiene il 30% delle quote con voto dimezzato
- il socio (D) detiene il 15% con voto doppio limitato alle delibere in assemblea straordinaria di fusione e scissione, trasformazione, aumenti di capitale e liquidazione
- il socio (E) detiene il 15% delle quote con diritto di voto triplo valido nelle assemblee ordinarie

In questo caso saranno titolari effettivi della società il socio (A) e il socio (C) per la detenzione di oltre il 25% più 1 della proprietà diretta del capitale e il socio E, che può esercitare oltre il 25% dei voti per la nomina degli amministratori (art. 2, co. 1, del Decreto).

6) Ipotesi residuali ex **art. 20.4 D.Lgs. 231/2007**

[33] Al momento in cui vengono redatte le presenti Linee Guida è in corso O¶LWHUper recepimento della Direttiva 2018/843 del 30 maggio 2018 (cd. quinta direttiva antiriciclaggio). L¶DUWlett. ePella bozza di decreto DWWXDWLYR SUHYHGH C 20, comma 4, del D.Lgs. 231/2007, GRSRO¶LGHQWLILFD]LRQHGHOWLWRODUHGHO OH VHJXHQWLLSRWHVLFRPXQTXHdiverso dalla persona fisica

Società con 4 o 5 soci con una percentuale non superiore al 25%

Supponiamo che una società a responsabilità limitata sia costituita da 4 soci al 25% o da 5 soci al 20%, con identica partecipazione agli utili. Si tratta di ipotesi in cui nessun socio possiede oltre il 25% delle azioni (o quote) o degli utili e non sussistono patti parasociali di voto.

In questo caso, se non sono a SSOLFDELOL L FULWHUL GL FXL DOO¶DUW titolari effettivi della società ai sensi del quarto comma risulteranno i membri del cda dotati di legale rappresentanza[34].

Cooperativa

6L LSRWL]]D LO FDVR GL XQD FRRSHUDWLYD FRQ VRFL LQ FX possegga una percentuale dello stesso superiore al 25%.

Nella società è stato nominato un consiglio di amministrazione di 7 membri con rappresentanza della società da parte del presidente e, in caso di sua assenza, del vicepresidente. In questi casi, se non sono applicabili i criteri di cui al terzo FRPPD art. 20 del D. Lgs. 231/2007, ai sensi del quarto comma tutti i componenti del cda dotati di legale rappresentanza sono GD FRQVLGHUDUVL WLWRODUL HIIHWWLYL GHOOD ¶HQWH

Società quotata

1HOO¶LSRWHVL SURVSHWWDWD SXUH FRQ XQD YDULD SDUWHFLSD]LRQH GL PHUFDWR QHVVXQ VRFLR GHWLHQH SHU GLVSRVL]LRQH VWDWXWDULD R SDWWL SDUDVRFLDOL GL YRWR XQD TXRWD VXSHULRUH DO GHO FDSLWDOH VRFLDOH 1RQ VXVVLVWRQR VLQGDFDWL GL YRWR ,O FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH KD QRPLQDWR GXH DPPLQLVWUDWRUL GHOHJDWL FRQ OHJDOH UDSSUHVHQWDQ]D XQR FRQ GHOHJD DOOH DWWLYLWj FRQ FOLHQWL H XQR DGGHWWR DOOH DWWLYLWj HXURSHH ,Q TXHVWL FDVL HQWUDPEL JOL DPPLQLVWUDWRUL VDUDQQR L WLWRODUL HIIHWWLYL GHOOD VRFLHWj FRPH OR VRQR SUHVLGHQWH H YLFH SUHVLGHQWH FRQ OHJDOH UDSSUHVHQWDQ]D

Proprietà diffusa

In caso di strutture societarie o associative con compagine societaria diffusa (si pensi, ad esempio, alle associazioni riconosciute) nelle quali nessun socio detiene una quota rilevante del capitale, qualora L FULWHUL HYLGHQ]LDWL QHOOH 20, co. 1, 2 e 3 QRQ FRQVHQWDQR GL LQGLYLGXDUH LO WLWRODUH HIIHWWLYR GHOOD VRFLHWj R GHL VRJJHWWL FRQ L FRPSRQHQWL GHO FGD GHOOD ¶HQWH o esercitivo saranno titolari effettivi tutti i suoi componenti, purchè dotati di poteri di rappresentanza.

.

Società controllante e controllata a partecipazioni diffuse

Nel caso di società in cui non è individuabile un controllo diretto dei soci, il/i titolare/i effettivo/i è/sono individuabile/i nei componenti del CdA dotati dei poteri di legale rappresentanza.

Qualora tale situazione si configuri sia nella controllata che nella controllante, si ritiene che il titolare effettivo coincida con il legale (legali) rappresentante (rappresentanti) della controllata. Ciò salvo situazioni in cui il cliente/ O¶HVHFXWRUH evidenzi la particolare soggezione della controllata alle decisioni della controllante, nel qual caso potrebbero risultare titolari effettivi i componenti del cda della controllante dotati di poteri di rappresentanza.

Assenza di amministratori con deleghe

In alcune società, per privilegiare il principio di collegialità si preferisce lasciare la rappresentanza della società al presidente della stessa (ed eventualmente in subordine anche al vicepresidente) investendo della operatività gestoria ordinaria il direttore generale ex art. 2396 c.c. In queste circostanze (da valutare caso per caso), in relazione al reale FRQIHULPHQWR GL SRWHUL GL JHVWLRQH GHOOD VRFLHWj R GHO generale. Pertanto, qualora il CdA agisca collegialmente senza di fatto rilasciare deleghe specifiche ad uno o più amministratori e sussista un direttore generale dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo potrà essere individuato nel GLUHWWRUH JHQHUDOH GHOOD VRFLHWj GHO ¶HQWH di ampie deleghe, il titolare effettivo potrà essere individuato nelle persone degli amministratori con rappresentanza legale.

7) Società partecipata (o controllata) da pubbliche amministrazioni

Nel caso di società controllate o partecipate per oltre il GD SXEEOLFKH DPPLQLVWUD]LRQL GHOO¶DUW R GD ORUR FRQWUROODWH DL VHQVL GHOO¶DUW il soggetto (o i soggetti) che ha (hanno) la rappresentanza GHOO¶HQWH Nel caso in cui la società pubblica è partecipata da

[34] TDOH LQGLFD]LRQH WLHQH FRQWR GHOOD ER]]D GL 'HFUHWR 6HJXLWR DO UHFHSLPHQWR GHOOD TXDUWD ¶DUW direttiva antiriciclaggio.

due comuni saranno titolari effettivi i sindaci dei comuni. Nel caso di società controllate partecipate dalla provincia o dalla regione o dalla comunità montana, titolari effettivi risulteranno i presidenti degli enti controllanti (o partecipanti) la società D YDOOH 2YYLDPHQWH QXOOD LPSHGLUj QHOO-Hfvata) che possano coesistere titolari effettivi privati e rappresentanti di enti pubblici.

8) Società controllate (o partecipate) dallo Stato

Qualora lo Stato partecipi per oltre il 25% i diritti del socio pubblico sono esercitati dal MEF[35]. Ne consegue che, salvo situazioni particolari, per la quota pubblica risulterà titolare e I I H WWLYR LO 0LQLVWUR GHOO ¶HFR in cui sia ipotizzabile una cogestione, il titolare della partecipazione sarà il Ministro pro-tempore del MEF.

9) Fondazioni, associazioni e comitati

Nelle fondazioni sono titolari effettivi cumulativamente i fondatori, ove in vita, i beneficiari, se individuati o facilmente individuabili, i direttori e amministratori (si ritiene con poteri di rappresentanza) (art. 20, co. 5). Nelle fondazioni i beneficiari sono in genere da individu DUH VROR QHOOH F G 3IRQGD]LRQL GL IDPLJOLD´ L Amministratori (sempre dotati di rappresentanza) e direttori saranno, invece, individuati quali titolari effettivi nelle associazioni e comitati[36].

10) Trust

Nel trust (ci si riferisce ad ogni tipo di trust da quelli con beneficiari, ai trust di scopo, dai trust liberali a quelli commerciali, ecc.), i titolari effettivi si identificano nel fondatore (se ancora in vita), fiduciario o fiduciari, nel guardiano ovvero in altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, nei beneficiari o classe di beneficiari (che possono essere beneficiari del reddito o beneficiari del fondo o beneficiari di entrambi) e nelle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi.

,Q GHILQLWLYD LQ SLHQD DUPRQLD FRQ OH 22ScU5Hsvo Valutazi GHOOD tra i titolari effettivi i seguenti soggetti:

- il costituente (fondatore);
- i «trustees» (fiduciari);
- il guardiano (se nominato);
- L EHQHILFLDUL RYYHUR VH OH SHUVRQH FKH EHQHILFLDQR state determinate, la catego ULD GL SHUVRQH QHO FXL LQWHUHVVH SULQF VRJJHWWR JLXULGLFR RYYLDPHQWH VH LQGLYLGXDELOL VX
- qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Con riguardo ai beneficiari, in via di principio e salvo ulteriori approfondimenti connessi ai casi specifici, sono opportune le seguenti precisazioni:

- nei confronti di fixed trust LQ FXL LO GLVSRQHQWH LQGLYLGXD L EHQHI ripartizione tra gli stessi del patrimonio e del reddito del trust, i beneficiari saranno ab origine da indicare tra i titolari effettivi;

- nei casi di discretionary stu LQ FXL OD SRVL]LRQH EHQHILFLDULD q VXER sede di atto istitutivo ai più diversi soggetti, è evidente che i beneficiari potranno essere individuati quali titolari effettivi al momento della individuazione degli stessi;

---

[35] Vd. art. 9, co. 1, del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico delle società a partecipazione pubblica): 3HU OH SDUWHFLSD]LRQL SXEEOLFKH VWDWDOL L GLULWWL GHO VRFLR DOWUL PLQLVWHUL FRPSHWHQWL SHU PDWHULD LQGLYLGXDWL GDOOH

[36] Da notare come O ¶DUW faccia riferimento al DPR n. PD FRQ O¶HQWUDWD LQ YLJRUH G 7HU]R VHWWRUH 2017,) si deve fare riferimento, oltre che alle associazioni riconosciute, alle fondazioni e ai comitati riconosciuti previsti dal libro primo del codice civile, anche alle associazioni e fondazioni riconosciute sulla base del nuovo sistema QRUPDWLYR G citato Decreto O O ¶DUW GHO

- QHO FDVR LQ FXL LO GLULWWR GHO EHQHILFLDULR VLD FH posizione si estingue (contingent), tale diritto non potrà essere considerato direttamente esigibile da parte dello stesso beneficiario; conseguentemente la posizione beneficiaria appare avere scarsa utilità ai fini della qualificazione del titolare effettivo.

Trust nel caso di trustee persona giuridica

Qualora nel trust il fiduciario (trustee) sia una persona giuridica (es. srl) sarà necessario individuare la (o le) persone fisiche che rappresentano e gestiscono la persona giuridica.

11) Società sottoposta a liquidazione giudiziale

Nel caso di società sottoposta a liquidazione giudiziale[37] il curatore può ritenersi quale mero esecutore della procedura; la figura del titolare effettivo (o dei titolari effettivi) va invece ricercata in seno alla società sottoposta alla procedura, attraverso i criteri GL FaX 20 del Decreto.
Purtuttavia, nei casi in cui il soggetto obbligato sia tenuto ad una prestazione nei confronti della procedura, si ritiene che la sua nomina rivesta, in ultima analisi, natura e derivazione giudiziale (il curatore agisce sotto il controllo del tribunale fallimentare, del giudice delegato e del comitato dei creditori).
Conseguentemente, ai fini della adeguata verifica, è possibile riferirsi alla Regola Tecnica n. 2.1, considerando la prestazione del soggetto obbligato quale ³prestazione a rischio non significativo´, in posizione analoga a quella dello stesso curatore nei confronti della procedura.

12) Ente ecclesiastico

Negli enti ecclesiastici diversi da associazioni o fondazioni bisognerà distinguere OD ³SDUURFFKLD´ LO FXL norma il parroco nella stessa nominato, dalla diocesi, in cui il titolare effettivo potrà essere identificato nel vescovo.

13) Gestioni condominiali

1HOO¶DPELWR GHOOH FRQGL]LRQL GL HVHUFL]LR GHO FRQGRPLQLR q ERQGGRPLQLR DOOD OLQHD GHOOD WUDG

14) Interposizioni fittizie

Il caso di partecipazioni intestate fittiziamente ad interposte persone è quello probabilmente di più difficile e delicata individuazione. Il soggetto obbligato che, QHOO¶HVHUFL]LR GHOOH SURSULH IXQ]LRQL raggiunge la ragionevole convinzione di una interposizione fittizia nella gestione di una quota (ad esempio perché generalmente per la gestione della società ha rapporti con soggetti diversi dagli amministratori o dagli intestatari formali GHOOH TXRWH R D]LRQL VL DVWLHQH DL VHQVL GHOO¶DUW sospetta.

3.1.3 Persone politicamente esposte (PPE)

La nuova defi QL]LRQH GL 33(FRQWHQXWD Decreto, comprende una platea di soggetti OHWW indiscutibilmente più numerosa rispetto alla previgente formulazione.
,Q SULPR OXRJR VRQR SHUVRQH fisiche che occupano o hanno cessato di ricoprire meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intratte notoriamente stretti legami

Anche i cittadini residenti in Italia, dunque, al ricorrere dei presupposti definiti dalla norma, vengono qualificati quali PPE.

/D QXRYD FODVVLILFD]LRQH ³DOODUJDWD´ SXz HVVHUH FRVu VFK

[37] 1HOO¶DPELWR GHO VLVWHPD SUHYLVWR GDO QXRYR FRGLFH GHOOD F

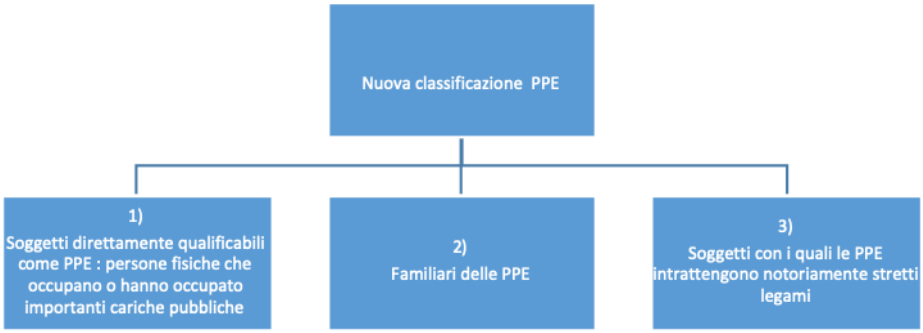

In via analitica, i tre raggruppamenti sono così composti:

Tabella [2]Elenco PPE (in grassetto sono evidenziati i soggetti inclusi nella attuale definizione di PPE)

1) Persone politicamente esposte

Sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

1.1- **Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario**, **Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri**;
1.2 - **deputato, senatore**, **parlamentare europeo**, **consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri**;
1.3 - **membro degli organi direttivi centrali di partiti politici**;
1.4 - **giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana** nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.5 - **membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti**;
1.6 - D P E D V F L D W R U H L Q F D U L F D W R G ¶ D I I D U L R Y Y H U R F D U L R forze armate **ovvero cariche analoghe in Stati esteri**;
1.7 - **componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano** o da uno Stato estero **ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti**;
1.8 - **direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale**.
1.9 - **direttore, vicedirettore e** P H P E U R G H O O · R U J D Q R G L J H V W L R Q H R **organizzazioni internazionali**.

2) Familiari di persone politicamente esposte

I genitori, il coniuge **o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili** alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché **le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili**.

A L I L Q L G H O O ¶ L G H Q W L I L F D] L R Q H G H O D esclusivamente in diritto Gius. Sintesi al P R P H Q W R G H O O ¶ L Q W H U Y H Q W R D] L R Q H G H O U D S S R U W R

3) Soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami

3.1 - le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;

3.2 - OH SHUVRQH ILVLFKH FKH GHWHQJRQR VROR IRUPDOP IDWWR Q ha beneficio di una persona politicamente esposta.

Focus

Organi di amministrazione, direzione o controllo di società controllate e partecipate

Nel caso di specie, SHU SHUVRQH SROLWLFDPHQWH HVSRVWH VL L di amministrazione, il direttore generale, i componenti del collegio sindacale e i componenti del consiglio di sorveglianza. Non vi rientrano i componenti del O ¶ R U J D Q L V PexD.Lgs L 231/2001 Le O revisore esterno, in quanto non F R V W L W X L V F R Q R ³R U J D Q L ´ G H O O D V R F L H W j

Inoltre, a W W H V D O ¶ D U W L F R O D W D I R U P X O D] L R Q H G L T X H V W D W H V W X D O H G L F R Q V H J X H Q] D L O F U L W H U L R G H O F R Q W U imprese controllate dallo Stato e non anche nelle società partecipate dalle Regioni e dai Comuni, in relazione alle quali troverà applicazione solo il criterio della partecipazione prevalente o totalitaria.

Esempio:

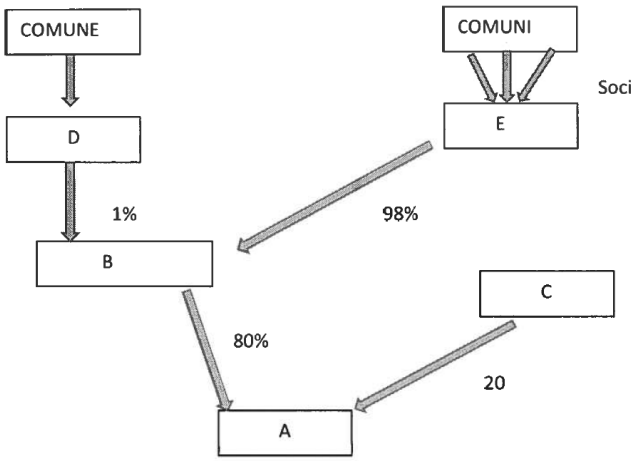

Organi di D sono PEP

Organi di E sono PEP

Organi di B non sono PEP perché è partecipazione indiretta

Presidente CdA A ⟹ Nominato da Comune = PEP

Altri Consiglieri A > Nominati da B = non PEP perché A non è partecipata in misura prevalente e stabile dal Comune e non si applica il concetto di "controllo indiretto".

Familiari di PPE

È importante precisare che la qualifica di PPE acquisita da un soggetto per effetto di suoi rapporti familiari o legami G ¶ D I I D U L Q R Q V L H V W H Q G H D X W R P D W L F D P H Q W H D Q F . K H D
Ad esempio:

1. A è socio di affari di B che è PPE.
A è PPE, ma i suoi familiari non lo sono.

2. A è PPE; suo padre B è PPE.
I soci di B (padre di A) non sono PPE.

Titolarità effettiva congiunta

La Regola Tecnica n. 2.6. precisa che in relazione agli obblighi di adeguata verifica rafforzata, in presenza di titolare H I I H W W L Y R T X D O L I I F D E L O H F R P H 3 H U V R Q D d) del Decreto, Legislativo n. 231/2007 e s.m.i. la **titolarità effettiva congiunta** si riferisce evidentemente non a tutti i casi in cui una PPE sia socio in affari con uno o più soggetti non PPE, ma solo ai casi in cui lo status di persona politicamente esposta di questi ultimi ricorra per effetto, appunto, della titolarità congiunta, da determinarsi secondo le indicazioni fornite dal Decreto, di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari con taluno dei soggetti titolari delle cariche pubbliche indicate dal legislatore.
In senso conforme a tale interpretazione, lo schema di decreto legislativo attuativo della quinta direttiva antiriciclaggio - direttiva (UE) 2018/843 ±propone D O O ¶ D U W L F R O R F R P P D O H W W H U D G 3.1 con il seguente: æ³ O H S H U V R Q H I L V L F K H V R Q R L Q W H V W D W L W R G H O S U H V H Q W H G H F U H W R, detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente espost D V W U H W W D P H Q W H D I I L Ć U D S S R U W L G ¶ D

/ ¶ L Q Q D O] D P H Q W R G H O O L Y H O O R G L J X D U G L D Q H L F R Q I U R Q W L G H muovendo dal presupposto che alcune situazioni comportano un maggiore rischio di riciclaggio/FDT e ferma restando la Q H F H V V L W j G L V W D E L O L U H O ¶ L G H Q W L W j H L O S U R I L O R G H F R Q R P S U R F H G X U H G ¶ L G H Q W L I L F D] L R Q H H G L Y H U L I L F D G H O O D F O L H Q W
Ciò vale a maggior ragione per i rapporti con persone che ricoprono o hanno ricoperto funzioni pubbliche di rilievo Q H O O ¶ 8 Q L R Q H R D O L Y H O O R L Q W H U Q D] L R Q D O H V R S U D W W X W W R , O F R G H O G H I L Q L W R L Q W H V D di un elevato rischio di riciclaggio/FDT ±O ¶ D G R] L R Q H G L P L V X U H G rafforzata anche nei confronti di clienti che, originariamente individuati come PPE, abbiano cessato di rivestire cariche pubbliche da più di un anno. Tale disposizione deve essere letta unit D P H Q W H D T X H O O D G L F X L D O Decreto, che individua tra le persone politicamente esposte anche quelle che abbiano cessato di occupare importanti F D U L F K H S X E E O L F K H G D P H Q R G L X Q D Q Q R i precedenti. In presenza di tali soggetti, l'obbligo di soggetti. Si ritiene, in tal caso, che la modalità rafforzata dovrà essere adottata fintanto che il soggetto obbligato, sulla scorta delle informazioni ed elementi a sua disposizione, valuterà elevato il rischio di riciclaggio/FDT.

Ai fini della individuazione delle Persone Politicamente Esposte il soggetto obbligato dovrà ricercare la collaborazione dello stesso cliente Q H O I R U Q L U H G D W L X W L O L S H U F K L D U L U H O D S U R S U L D Q H O U L V S H W W R G H O O D G L V F L S O L Q D L Q P D W H U L D G L S U L Y D F Y dichiarazione sottoscritta dal cliente per il tramite del format apposito (vd. allegato AV.4.), con cui il medesimo cliente dichiara di rivestire la qualifica di PPE o meno, dopo aver preso atto della precisa definizione contenuta in calce alla modulistica. In relazione ad altre fonti ricognitive da utilizzare, si rimanda a quanto già messo in evidenza nel successivo paragrafo 3.3 dedicato D O O ¶ D G H J X D W D Y H U L I L F D U D I I R U] D W D

Da ultimo, si precisa che a L I L Q L G H O O ¶ H I I H W W X D] L R Q H G H O O D S H U V R Q D F R Q G L Y H U L H V S R V W D U L O H Y D H V F O X V L Y D P H Q W H T X D Q G R L O V R J J H W W R D J L S X E E O L F R R Y Y H U R D J L V F H Q H O O ¶ H V H U F L] L R G H L S R W H U L G H O X Q X I I L F L R R D O O R V Y R O J L P H Q W R G H O O ¶ L Q W H U S H O O R Q H O O R V F K H P D G L G H F U H W R legislativo di recepimento della quinta direttiva antiriciclaggio, che modifica O ¶ D U W L F R O R F R P P D O H W W H U D G 3.1 con il seguente: æ³ O H S H U V R Q H I L V L F K H V R Q R L Q W H V W D W L W R G H O S U H V H Q W H G H F U H W R, detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente espost D V W U H W W D P H Q W H D I I L Ć U D S S R U W L G ¶ D politicamente esposte, precisando che sono fatte salve le ipotesi in cui queste ultime agiscono in veste di organi delle

Pubbliche amministrazioni. In dette ipotesi, i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato.

Esempio

Una società partecipata al 100% dalla Regione conferisce un incarico professionale per il tramite del proprio amministratore unico. In tale caso la qualifica di PEP del professionista potrebbe effettuare l'adeguata verifica in modalità semplificata.

/¶DPPLQLVWUDWRUH XQLFR GL XQD VRFLHWj SDUWHFLSDWD DO di un proprio interesse: in tal caso la qualifica di PEP dell'amministratore dovrà essere valutata ai fini della verifica in modalità rafforzata.

3.1.4 Acquisizione e valutazione di informazioni

Il soggetto obbligato deve acquisire e valutare informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale (art. 18 co. 1 lett. c) del Decreto).

Al riguardo, in carenza di precise definizioni normative, si ritiene che per **scopo della prestazione professionale** debba

In alcuni casi il cliente richiede la prestazione professionale esclusivamente per adempiere ad un obbligo di legge, come avviene, a titolo esemplificativo, per la tenuta delle scritture contabili obbligatorie, per la redazione del bilancio, per la nomina quale sindaco o revisore legale (nei casi in cui la nomina sia obbligatoria). In tali ipotesi, è evidente che lo scopo della prestazione in sé e per sé considerato non costituisce utile elemento di valutazione del rischio associato al cliente.

ai fini di un successivo aggiornamento del profilo di rischio.

chiede al soggetto obbligato

In altri casi ancora, la prestazione professionale richiesta potrebbe essere il semplice anello di una serie di ulteriori operazioni volte, nel loro insieme, al perseguimento di un obiettivo più ampio e articolato. Si pensi, a titolo esemplificativo, alle

attraverso scissioni, conferimenti, fusioni, ecc. In tali casi, sarà lo scopo perseguito con questo disegno complessivo a rilevare ai fini della valutazione del rischio, ovviamente nella misura in cui il soggetto obbligato ne sia a conoscenza: in definitiva, si tratterebbe quindi del perseguimento di un fine di tipo economico-patrimoniale.

Ulteriormente potrebbe rivelarsi un fine prevalentemente giuridico-amministrativo, laddove si richieda al soggetto obbligato una consulenza di tipo contrattuale

Nella valutazione della **natura della prestazione professionale**

la straordinarietà della medesima, nonché la ricorrenza con cui il relativo incarico viene conferito. Tali parametri assumono un significato preciso nella misura in cui vengono rapportati allo specifico cliente, alla sua attività presente e futura e al suo profilo economico, patrimoniale e finanziario. Ad esempio, ha natura ordinaria la richiesta di una prestazione professionale avente ad oggetto la consulenza continuativa ai fini della redazione del bilancio; viceversa, deve considerarsi

In funzione del rischio, il soggetto obbligato dovrà acquisire ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-

[38]

[38] Diversamente argomentando, tale obbligo presupporrebbe il possesso, da parte del Professionista, di tecniche di indagine e/o funzionario pubblico.

In presenza di un elevato rischio di riciclaggio/FDT, il soggetto obbligato applica la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni od operazioni occasionali.

Per una visione di sintesi di quanto appena esposto, si propone il seguente schema.

Il relativo obbligo deve essere H V S O H W D W R D W W U D Y H U V R O D W L Y R ¶ D F T X L V L] L R Q H G H O
x D O O ¶ L Q V W D X U D] L R Q H G H O U D S S R U W R
x a O O H U H O D] L R Q L L Q W H U F R U U H Q W L W U D L ; F O L H Q W H H
x D O O ¶ D W W L Y L W j O D Y R U D W L Y D G H O F O L H Q W H
In merito alle modalità operative, secondo quanto stabilito dal O ¶ D U W F Decreto, il soggetto obbligato deve O valutare la corrispondenza tra le informazioni su scopo e natura della prestazione fornite dal cliente e quelle acquisite autonomamente, anche con riferimento al complesso delle operazioni compiute nel corso del rapporto con il cliente, ovvero in occasione di precedenti rapporti.

Esempio
A seguito di una consultazione del cassetto fiscale il soggetto obbligato viene a conoscenza del fatto che il suo cliente, il quale ha dichiarato di essere un imprenditore da molti anni, in realtà è titolare esclusivamente di redditi di lavoro dipendente.

3.1.5 Controllo costante

, Q I X Q] L R Q H G H O F R U U H W W R V Y R O J L P H Q W R G H O O ¶ R E E O L J R G L D del rapporto con il cliente per tutta la sua durata (art. 18 co. 1 lett. d) del Decreto).
La procedura di controllo costante trova applicazione nei soli casi di prestazioni professionali continuative.

7 D O H F R Q W U R O O R D Y H Q W H D G R J J H W W R O ¶ R S H U D W L Y L W j F R P S informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di adeguata verifica, anche con riferimento ±se necessario in funzione del rischio ±alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sempre però in base alle informazioni acquisite o possedut H L Q U D J L R Q H G H O O ¶ H V H U F L] L R O D W L Y D , il soggetto obbligato verifica:

- la coerenza tra la complessiva operatività del cliente (operazioni e attività), la conoscenza che ha maturato del medesimo e il profilo di rischio che gli ha assegnato;
- F K H O R V F R S R H O D Q D W X U D G H O O H S U H V W D] L R Q L S U R I H V V V L D Q R F R H U H Q W L F R Q O H L Q I R U P D] L R Q L D F T X L V L W H Q H O F F
- F K H O H U H O D] L R Q L L Q W H U F R U U H Q W L W U D L O F O L H Q W H H O ¶ del cliente restino coerenti con le informazioni acquisite;

- in funzione del rischio, la provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente;
- che non siano intervenute variazioni nei titolari effettivi o nelle PPE e, se del caso, acquisisce una nuova dichiarazione del cliente;
- FKH L GDWL LGHQWLILFDWLYL GHO FOLHQWH R GHO WLWRODUH HIIHWWLYR VLDQR VWDWL DJJLRUQDWL

Il dovere di controllo costante durante tutta la durata del rapporto con il cliente può essere letto anche nella sua portata [3] QHJDWLYD´ LQ TXDQWR VDQFLVFH [illegible] fine del rapporto/prestazione.
/¶DUW FR OHWW G GHO 'HFUHWR SUHFLVD FKH LO FRQ analizzando le operazioni effettuate durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che esse siano compatibili FRQ OD FRQRVFHQ]D FKH VL KD GHO SURSULHWDULR GHO fondi.
$O PRPHQWR GHOO¶LQVWDXUD]LRQH [illegible] tipologia di adeguata verifica da effettuare[39], si stabilisce la periodicità del controllo costante da impostare e quindi scadenzare.

Grado di rischio effettivo	Misure di adeguata verifica	Periodicità controllo costante
non significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi[40]
poco significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi
abbastanza significativo	Ordinarie	almeno ogni 24 mesi
molto significativo	Rafforzate	almeno ogni 6/12 mesi

Impostata quindi la periodicità del controllo costante, si indicano di seguito alcuni esempi di elementi che possono essere sottoposti a monitoraggio:

1) Dati identificativi ±natura giuridica
2) Attività svolta ±prodotti/servizi commercializzati dal cliente ±aree di destinazione
3) Area geografica di residenza o sede del cliente con particolare attenzione ai paradisi fiscali
4) Titolare effettivo
5) Acquisizione/perdita della qualifica di PPE per il cliente/titolare effettivo
6) Area geografica di residenza o sede delle principali controparti
7) Tipologia delle prestazioni richieste nel corso del rapporto
8) Modalità di svolgimento delle operazioni oggetto della prestazione
9) Presenza di uno o più indicatori di anomalia
10) Frequenza delle operazioni in contante
11) Frazionamento delle operazioni
12) Frequenza con cui viene richiesta la prestazione
13) Ricorrenza, storicità o ciclicità delle operazioni
14) Comportamento tenuto in occasione dello svolgimento delle varie prestazioni nel corso del rapporto
15 6H QHFHVVDULR FRQWURROOR GHOO¶RULJLQH H GHOOD GHVWLQD]LR
16) Confronto del quadro generale del cliente con le strategie e le p UDVVL FRQRVFLXWH H DJJLRUQDWH riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (analisi dei rischi sovranazionali e nazionali)
17) Confronto con i modelli/schemi di comportamenti anomali e comunicazioni uffficiali emanati dal O¶ 8 ,)

[39] Vedi precedente par. 2.3.
[40] Nel caso di prestazioni professionali ricomprese in Tabella 1 (a cui sono associate particolari regole di condotta), il controllo va solo riferito alla conferma della tipologia di incarico originariamente FODVVLILFDELOH IUD TXHOOL GHÓ PHGHV

Di seguito si ipotizzano alcune attività per lo svolgimento del controllo costante:

a. effettuare una prima richiesta scritta con impegno del cliente a comunicare la variazione dei dati ivi indicati
b. programmare richieste periodiche di aggiornamento dei dati in archivio con una tempistica da definire sulla base della valutazione del rischio presente
c. L V W L W X L U H D X W R P D W L V P L S H U O ¶ D J J L R U Q D P H Q W R G H L G D W L D G H V termini connessi a contratti o atti, altri elementi ritenuti utili dal professionista)
d. prevedere eventuali incontri con il cliente quando si presentano situazioni di criticità
e. Y H U L I L F D U H O ¶ H I I L F D F L D G H O O D I R U P D] L R Q H del profilo di rischio
f. annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e nello svolgimento delle diverse prestazioni

Con riferimento alle attività elencate, si impongono alcune considerazioni:

- la tipologia e la frequenza degli aggiornamenti devono essere proporzionate alle dimensioni dello studio e alle procedure adottate al suo interno
- è opportuno documentare quanto più possibile quello che viene fatto ai fini del monitoraggio e annotare nel fascicolo le considerazioni del professionista
- O ¶ D W W L Y L W j G L F R Q W U R O O R H I I H W W X D W D G D O S U R I H V V L R Q D O H S U H V W D W D R D V H J X L W R accertamento

Sulla base dei risultati del controllo, il soggetto obbligato potrà:

- mantenere il livello di controllo costante del cliente, originariamente impostato;
- aggiornare il fascicolo (cartaceo/informatico) del cliente con acquisizione di ulteriore documentazione;
- modificare il profilo di rischio effettivo;
- modificare il tipo di obbligo di adeguata verifica attribuito al cliente (semplificato, rafforzato, ordinario);
- modificare la periodicità del controllo costante.

In esito alle verifiche effettuate, il soggetto obbligato conclude in merito al livello di rischio complessivo associabile al cliente, aumentando o diminuendo quello precedentemente attribuito e, di conseguenza, determina le tempistiche per O ¶ H I I H W W X D] L R Q H (v. Modello AVX.F).F H V V L Y R F R Q W U R O O R

3.2. Adeguata verifica semplificata

/ ¶ D G H J X D W D Y H U L I L F D V H P S O I L F D W D W U R Y D D S S O F D] L R Q H

- n H O O H L S R W H V L G L U L V F K L R H I I H W W L Y R ³ S R F R V L J Q L I L F D W L
- nei casi di rischio effettiv R ³ Q R Q V L

indicate nella Tabella n.1, per le quali il soggetto obbligato può limitarsi ad applicare soltanto le regole di condotta ivi previste.

Il nuovo art. 23 del Decreto, che disciplina le misure semplificate di adeguata verifica, si limita a prevedere che in presenza di un basso rischio di riciclaggio/FDT, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela V H P S O I L F D W H V R W W R O O S U R

Questo comporta che, anche in caso di adeguata verifica semplificata, il soggetto obbligato sarà comunque tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti F R Q Q H V V L D O O D P R G D O L W j R non si traduce in alcun modo in una esenzione.

, O F R G H O O D ¶ O E X Q L ³ L Q G L F D W L ´ G D E D V V R U L V F K L R F K H V L S R V V

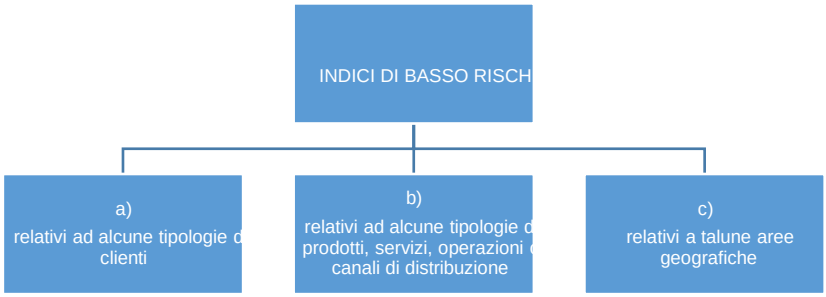

In via analitica, gli indici sono così associati ed elencati.

a) tipologia di clientela (art. 23 co. 2 lett. a):

1) società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che L P S R Q J R Q R O ¶ R E E O L J R G L D V V L F X U D U H X Q ¶ D G H J X D W D W U D V S D U
2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto G H O O ¶ 8 Q L R Q H H X U R S H D
3) clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio, ai sensi della lettera c) (vedi infra).
A questo elenco, la Regola Tecnica n.2.4. aggiunge una ulteriore tipologia di clienti a cui associare un basso rischio :
4) i soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209[41].

b) tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione[42] (art. 23 co. 2 lett. b).

5 L O H Y D Q R D O U L J X D U G R O H V H J X H Q W L S U H V W D] L R Q L S U R I H V V
2.1.1., V R Q R F O D V V L L F D W H D U L V F K L R ³ S R F R V L J Q L L F D W L Y R ´

Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni
Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria
Consulenza contrattuale
Custodia e conservazione di beni e aziende
Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti

c) aree geografiche (art. 23 co. 2 lett. c):

1) Stati membri;
2) Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio/FDT; (LINK)

[41] Trattasi di istituti bancari, assicurativi e altri intermediari finanziari.
[42] Di natura per lo più assicurativa e previdenziale e, dunque, di scarso interesse per i Professionisti destinatari della normativa. In particolare si tratta di :
1) contratti di assicurazione vita rientranti nei U D P L G L F X L D O O ¶ D U W F R G H O & $ 3 Q H O F D V euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500,00 euro;
2) forme pensionistiche complementari disciplinate dal DLgs. 5.12.2005 n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di U L V F D W W R G L Y H U V H G D T X H O O H G L F X L D O O ¶ D U W G H O i Punti delle V L P R G ipotesi previste dalla legge;
3) regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;
4) prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire O ¶ L Q F O X V L R Q H I L Q D Q] L D U L D
5) prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarità.

3) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose (LINK);
4) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio/FDT, coerenti con le raccomandazioni del GAFI. (LINK)

La Regola Tecnica n. 2.4. precisa che rimane fermo il dovere per i soggetti obbligati di compiere una valutazione ±seppure non formalizzata ±del rischio in concreto rilevato, con riferimento a tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della prestazione professionale/operazione[43].
Nei confronti di tali soggetti, ove dalla valutazione emerga in concreto un basso rischio di riciclaggio, è possibile applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela.

Le misure semplificate consistono:

- 9 QHOO¶LGHQWLILFD]LRQH GHO FOLHQWH GHOO¶HVHFXWRU GLFKLDUD]LRQH UHVD GDL VHQVL GHOO¶DUW GHO Decreto;
- 9 QHOO¶LGHQWLILFD]LRQH GHOO¶HVHFXWRUH PHGLDQWH DFTXLVL]LRQH GHOOD FRSLD GL XQ GRFXPHQWR GL LGHQWLWj GHOOD G 22 del Decreto;
- 9 nel controllo costante, con cadenza maggiormente dilazionata nel tempo (ad es. 36 mesi) per i rapporti continuativi, essendo inoltre sufficiente raccogliere una dichiarazione del cliente dalla quale emerga che il quadro informativo a questi riferito non ha subito variazioni (laddove invece tale quadro dovesse risultare variato, il soggetto obbligato avrà cura di effettuare una valutazione del rischio).

Per i soggetti di cui al punto n. 3) della lettera c)[44] devono comunque essere acquisite le informazioni sullo scopo e natura della prestazione professionale mediante acquisizione della dichiarazione del cliente ai sensi del citato art. 22.
In presenza di un basso rischio di riciclaggio/FDT OD YHULILFD GHYH essere effettuata anche nel corso del rapporto successivo, se necessario ai fini della gestione ordinaria delle attività oggetto del rapporto, purché entro 30 giorni GDOO¶LQVWDXUD]LRQH GHO UDSSRUWR R GDOOD SUHVWD]LRQH GHO VHUYL]LR UHVR GDO FOLHQWH R GDO VRJJHWWR GHVLJQDWR GDO FOLHQWH UDFFRJOLHUH FRPXQTXH L GDWL LGHQWLILFDWLYL GHO FOLHQWH R GHO VRJJHWWR GHVLJQDWR
Ad ogni modo, il completamento della YHULILFD GHYH DYYHQLUH 30 JLRUQL GDOO¶DSHUWXUD GHO UDSSRUWR R GDOOD FRQIHULPHQWR GHOO¶LQFDULFR 7UDVF GHWHUPLQHUj O¶LQVRUJHUH GHOOD responsabilità del professionista.

,Q EDVH DOO¶DUW FR IHUPL JOL REEOLJKL GL LGHQWLILFD SURIHVVLRQLVWL VRQR HVRQHUDWL GDOOD verifica effettiva limitatamente ai casi di HVDPH GHOOD SRVL]LRQH JLXULGLFD GHO ORUR FOLHQWH R GHO LQ XQ SURFHGLPHQWR LQQDQ]L DG XQ¶DXWRULWj anche in una fase antecedente GL QHJR]LD]LRQH DVVLVWLWD GD XQR SL• DYYRFDWL DL VHQVL evitare il procedimento.

Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora il soggetto obbligato abbia motivo di ULWHQHUH FKH O¶LGHQWLILFD]LRQH HIIHWWXDWD QRQ VLD DWW

3.3. Adeguata verifica rafforzata

/¶DUW Decreto prevede che i soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio/FDT, applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela. Di conseguenza, secondo la regola tecnica n. 2.5, nelle ipotesi di rischio HIIHWWLYR VLD soggetto obbligato GL DGHJXDW

[43] 3HUDOWUR OD IRUPDOL]]D]LRQH DWWUDYHUVR OD FRUUHWWD valutazione del rischio effettivo, anche nei casi di adeguata verifica semplificata, consente al Professionista di dimostrare inoppugnabilmente di aver adempiuto al dovere di valutazione del rischio.
[44] Clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio.
[45] Il professionista, a quel punto, dovrà altresì valutare se ricorrono i presupposti per effettuare una segnalazione di operazione VRVSHWWD 6XOO¶REEOLJR GL DVWHQVLRQH YHGL DQFKH LO SDU

La norma individua una serie di fattori che possono delineare ±anche se in modo non esaustivo ±un rischio più elevato, con riferimento a determinate tipologie di clientela, di prodotti/servizi e di aree geografiche.
In particolare, con riferimento al cliente sono individuati i seguenti fattori di rischio (art. 24, co. 2, lett. a):

1) rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale[46] (ad es. i casi in cui si richiedono prestazioni inattese rispetto alla consueta attività del cliente, la richiesta di prestazioni SURIHVVLRQDOL FRPSOHVVH H DUWLFRODWH VHQ]D XQD FKL tecnica della prestazione professionale da parte del cliente, ecc.);
2) clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio[47];
3) strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale (ad es. i casi in cui si ritiene che il cliente intenda interporre formalmente soggetti prestanomi nella titolarità di attività economiche o beni);
4) società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;
5) tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante (ad es. compro oro) VHPSUH FKH O¶ del contante non sia fisiologico al tipo di attività (ad es. esercizi commerciali che abbiano ad oggetto attività di ristorazione, supermercati, ecc.);
6) assetto proprietario della società cliente anomalo o HFFHVVLYDPHQWH FRPSOHVVR GDW (ad es. attività di commercio di beni al minuto esercitata da una pluralità di soggetti DWWUDYHUVR O¶X forme societarie).

Con riferimento ai prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, sono individuati i seguenti fattori di rischio (art. 24, co. 2, lett. b):

1) servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;
2) prodotti od operazioni che potrebbero IDYRULUH O¶DQRQLPDWR
3) rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento;
4) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività;
5) SURGRWWL H SUDWLFKH FRPPHUFLDOL GL QXRYD JHQHUD]LR tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti.

Infine, la norma (art. 24, co. 4, lett. c) individua alcuni fattori di rischio geografici in relazione a:
1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio/FDT coerenti con le raccomandazioni del GAFI[48];
2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;
3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;
4) Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.

,O FR GHOO¶DUW licazione dell'obbligo di adeguata verifica rafforzata della clientela, i soggetti obbligati debbano esaminare contesto e finalità di operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati, ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate e, in ogni caso, debbano rafforzare il grado e la natura delle verifiche atte a determinare se le operazioni siano sospette.

In presenza di un elevato rischio di riciclaggio/FDT, il soggetto obbligato applica la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni od operazioni occasionali.

[46] 9G LQ SDUWLFRODUH OH FDVLVWLFKH LQGLYLGXDWH DL ILQL GHOOD % anomalia per professionisti e revisori legali.
[47] Vd. note 4 e 5.
[48] Vd. nota 5.

&DVL LQ FXL q REEOLJDWRULD O¶DGR]LRQH GL PLVXUH GL DGHJX

, O FR GHOO¶DUW LOQ¶GLGRL]LRQH L VHQVL GHO PLVXUH GL DGHJXDWD LQ
a) clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea;
b) rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo
FDVR QRQ DWWLQHQWH ; DOO¶RSHUDWLYLWj GHL SURIHVVLRQLVV
c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte (incluse le ex PPE, ossia coloro che, originariamente individuati come PPE, abbiano cessato di rivestire le relative cariche da più di un anno, se si evidenzia un elevato rischio di riciclaggio/FDT).

Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata

Le modalità di esecuzion H GHJOL REEOLJKL GL DGHJXDWD YHULILFD UDIIRU]D
In presenza di un elevato rischio di riciclaggio/FDT O¶DGHJXDWD YHULILFD ULFKLHVWD
a carico del soggetto obbligato:

- acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo;
- approfondire gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto;
- acquisire le informazioni relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente;
- verificare O¶RULJLQH GHOOD SURYYLVWD GHO FOLHQWH
- intensificare la frequenza del controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

, O FR rt. 25 GHO D¶ obbligo per i soggetti obbligati la definizione di procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta. In caso affermativo, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati dovranno adottare le seguenti ulteriori misure:

D RWWHQHUH O¶DXWRUL]]D]LRQH GHL VRJJHWWL LQ OLQHD GL
di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo,
XQD SUHVWD]LRQH SURIHVVLRQDOH R H
FKH ULFHYH O¶LQFDULFR GDO FOLHQWH
b) applicare misure adeguate SHU VWDELOLUH O¶RULJLQH GHO SDWULPRQLR H
QHOO¶RSHUD]LRQH GXQTXH VL UHQGH QHFHVVDULR H
c) assicurare un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Ulteriori criticità sono poi connesse alla obiettiva difficoltà di individuazione delle persone politicamente esposte[49]. Infatti, salvi pochi casi di chiara notorietà, non esistono elenchi pubblici da consultare al fine di classificare un cliente quale PPE,
Qp DSSDUH SDUWLFRODUPHQWH DJHYROH O¶LQGLYLGXD]LRQH
intr DWWLHQH UDSSRUWL G¶DIIDUL R DOWUL OHJDPL FRQ OD 33(
3HU L 3URIHVVLRQLVWL DSSDUH TXLQGL IRQGDPHQWDOH .O¶RWW
22 del Decreto VHFRQGR FXL FRQ FRQ
e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica (delle presenti Linee Guida).

La Regola Tecnica n.2.5. fornisce importanti suggerimenti operativi in tema di adeguata verifica rafforzata.

Ai fini della corretta esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata il comportamento del soggetto obbligato deve attenersi ad uno o più dei seguenti suggerimenti:

- prestare particolare attenzi RQH DWWUDYHUVR RSSRUWXQL ULVFRQWUL GL
  DOO¶HYHQWXDOH XVR GL LGHQWLWj IDOVH GL VRFLHWj GL
  della famiglia), ai clienti occasionali;
- adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti, o richiedere una certificazione di conferma rilasciata da un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva, ovvero assicurarsi

[49] Vedasi al riguardo il successivo paragrafo 4.4 delle presenti Linee Guida.

che il primo pagamento relativo D O O ¶ R S H U D] L R Q H V L D H I I H W W X D W R W U D P L W creditizio che non abbia sede in Paesi terzi ad alto rischio, S H U F R P H G H I L Q L W L D G D O ¶ D U W

- ¾ Y H U L I L F D U H O ¶ H Y H Q W X D O H V L V W H G L V R J J H W W L D G H V R O O H J D W L R S X U F K p H U H V L Q R W L D O V R J J H W W R R E E O L J D W R H G L V coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, nelle liste delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo o destinatari di misure di congelamento;
- ¾ verificare la sottoposizione del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al soggetto obbligato e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, ad indagini o processi penali per circostanze attinenti al riciclaggio/FDT, ovvero la riconducibilità degli stessi ad ambienti del radicalismo o estremismo;
- ¾ consultare fonti aperte e social media.

A L I L Q L G H O O D D F T X L V L] L R Q H G L L Q L H D D] L R G O E O L J D W X Q Y H S U H della consultazione di una o più delle seguenti fonti:

- x siti Internet ufficiali dei Paesi di Provenienza;
- x database di natura commerciale;
- x fonti attendibili e indipendenti ad accesso pubblico o tramite credenziali di autenticazione (Camere di Commercio/Registro delle Imprese, servizio di Telemaco per le visure al registro imprese, servizi Cerved, società di informazioni su aziende italiane/estere che forniscono report specifici e informazioni su proprietà ed eventuali legami societari).

Al riguardo e con specifico riferimento agli strumenti di prevenzione del finanziamento del terrorismo, si rammenta che le 3 O L V W H ´ G L W X W W G H V L J Q D W H O H Q W L 8 (V R Q D [50] quanto riguarda i soggetti e le entità designate, il sito web della UIF fornisce indicazioni a riguardo, rimandando al sito europeo, oltre che a quello delle Nazioni Unite[51] 3 H U T X D Q W R U L J X D U G D O H G L V L J Q D] L ' / J V Q L O G H F U H W R G L F R Q J H O D P H Q W R H Y H Q W X D O P H Q pubblicato su apposita sezione del sito web del Ministe U R G H O O ¶ H F R Q R P L D H G H O O H I L Q D Q] H 6 R W W R L O S U R I L O R S H U D W L Y R O ¶ D G H J X D W D Y H U L I L F D L Q P R G soggetto obbligato, di una o più delle seguenti ulteriori misure, anche in tempi diversi:

- acquisizione di almeno due documenti di riconoscimento del cliente in corso di validità;
- verifica del rilascio, da parte di ente certificatore, di un dispositivo di firma digitale del cliente;
- U L F K L H V W D G L X Q G R F X P H Q W R d i u n a p p o r t o b a n c a r i o v a s s u n t i v p r e s s o u n H Q] D L intermediario destinatario degli obblighi di cui al Decreto, ovvero sottoposto ad obblighi antiriciclaggio equivalenti;
- consultazione di banche dati liberamente accessibili;
- verifica della provenienza de L I R Q G L X W L O L]] D W L S H U L O F R P S L P H Q W R G H O O ¶
- maggiore frequenza del controllo costante (almeno ogni 6/12 mesi).

[50] Vd. al seguente link del sito della Commissione Europea la lista consolidata di tutte le persone, gruppi ed entità oggetto di congelamento nel territorio europeo (la consultazione, gratuita, è possibile previa registrazione). L'elenco comprende i soggetti designati dalle Nazioni Unite H G D L 3 D H V L D S S D U W H Q H Q W L D O O ¶ 8 Q L R Q H (X U R S H D Q H terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

[51] Al seguente link G H O V L W H , R n l i n e , è consultabile la lista consolidata dei nominativi dei soggetti ed entità collegati alle organizzazioni terroristiche ISIL e Al-Qaida per i quali il Consiglio di Sicurezza ha disposto sanzioni finanziarie.
Al seguente link del sito del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti è consultabile, infine, la lista consolidata delle persone ed entità oggetto di sanzioni finanziarie da parte delle autorità americane (OFAC-Office of Foreign Assets Control).

4. OBBLIGHI DEL CLIENTE

/¶DUW Decreto GVHWWD WXLVFH O¶REEOLJR JHQHUDOH D FDULFR GHO FOL
tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica[52]. Si tratta di un obbligo la cui inosservanza è sanzionata penalmente[53].
Ne discende, a carico del cliente, un obbligo di dichiarare il vero al quale è correlata una presunzione di veridicità in relazione ai dati e alle informazioni fornite.

Operativamente, il soggetto obbligato farà compilare e sottoscrivere dal cliente la dichiarazione di cui al format proposto in allegato AV.4.

Persone giuridiche soggette ad iscrizione nel Registro delle imprese

Alle imprese dotate di personalità giuridica ed alle persone giuridiche SULYDWH YLHQH LPSRVWR O
conservare informazioni accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva, conservandole per un periodo non inferiore
D FLQTXH DQQL H IRUQHQGRO DL VRJJHWWL REEOLJDWL GHOOD PRSELEPOHLQWDWLVWLQXRPHF
verifica della clientela (art. 22, co. 2, del Decreto).

Si consideri al riguardo che gli amministratori delle imprese con SHUVRQDOLWj JLXULGLFD WHQX
imprese:
- possono acquisire le informazioni sulla base delle risultanze delle scritture contabili e dei bilanci, del libro dei soci, delle FRPXQLFD]LRQL UHODWLYH DOO¶DVVHWWR SURSULHWDULR DO
nonché delle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione;
- laddove sussistano dubbi in merito alla titolarità effettiva, possono formulare espressa richiesta ai soci rispetto a cui si UHQGD QHFHVVDULR DSSURIRQGLUH O¶LGHQWLWj GHL WLWRODUL HIIHWWLYL
DPPLQLVWUDWRUL OH LQIRUPD]LRQL ULFKLHVWH RYYHUR O¶LQ
di voto non esercitabile e le deliberazioni assunte con il voto GHWHUPLQDQWH GHO VRFLR LPSXJ
1H GLVFHQGH FKH SULPD GHOOD VRPPLQLVWUDWRU
non collaborativi, o peggio fraudolenti, del socio in relazione alla individuazione del titolare effettivo, al fine di ottenere la sospensione del diritto di voto del socio che verta in questa situazione.

Persone giuridiche soggette ad iscrizione nel Registro di cui al DPR 361/2000

Le informazioni sul titolare effettivo inerenti le fondazioni e le associazioni riconosciute[54] devono essere obbligatoriamente DFTXLVLWH GDO IRQGDWRUH RYH LQ YLWD RYYHURGL VRJJH
EDVH D TXDQWR ULVXOWD GDOOR VWDWXWR GDOOH
disposizione.

Trust ex L. 364/89

Nei trustespressi, disciplinati ai sensi della L. 364/89, spetta ai fiduciari ottenere e detenere informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust FRQ ULIHULPHQWR DOOH IRQGD]LRQL GHL ILGXFLDUL
del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trustte di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trustattraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. Tali informazioni devono essere conservate per un periodo non inferiore a 5 anni dalla cessazione dello stato di fiduciario ed essere rese prontamente accessibili alle Autorità. Infine, i fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o SURIHVVLRQDOH RYYHUR HVHJXRQR XQD SUHVWD]LRQH RFFDVL
obbligati.

---

[52] Analogamente, O¶DUW FR OHWW D ' /JV LPSRQH DO FOLHQWH
necessarie D FRQVHQWLUH O¶LGHQWLILFD]LRQH GHO WLWRODUH HIIHWWLYR
[53] L¶DUW FR GHO GHFUHWR GHOOD SHQD GHOO¶DUUHVWR GD VHL PHVL D WUH DQQL H GHOOD PXOWD GD 10.000 D 30.000 euro SHU FKLXQTXH essendo obbligato, a sensi del presente decreto, a fornire i dati QHFHVVDUL DOOD LGHQWLILFD]LRQH GHO WLWRODUH HIIHWWLYR GHOO¶DGHJX informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro
[54] Nonché i comitati che abbiano richiesto il riconoscimento della personalità giuridica.

5. ADEGUATA VERIFICA IN CAPO AI MEMBRI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO SOCIETARIO E DEL REVISORE

In primo luogo, VL SUHFLVD FKH LO FROOHJLR VLQGDFDOH RYYHUR O¶RU
obbligato ai fini del Decreto VRQR LQYHFH ³REEOLJDWL´ L VRJJHWWL GL FXL DOOD SUHFHGHQWH OHWWHUD E
nella definizione ex art. 3 del Decreto.
In secondo luogo, ai fini del corretto espletamento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei componenti del collegio sindacale (e degli ulteriori organi di controllo[55]) se sono obbligati in quanto rientranti *ab origine* nel perimetro, occorre preliminarmente distinguere fra tre situazioni diverse:

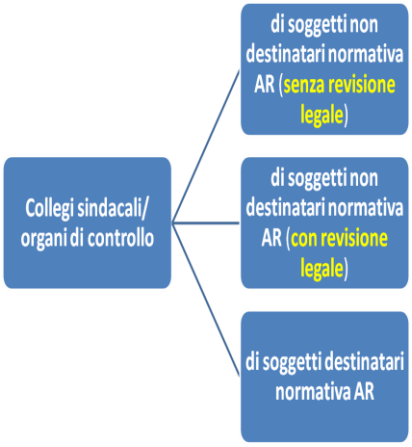

1) Sindaci privi di funzione di revisione

Con riferimento alle funzioni di componente di collegio sindacale/sindaco unico **senza** funzioni di revisione legale dei conti LQ VRFLHWj QRQ FRQFLGHQWL FRQ VRJJHWWL REEOLJDWL OD inerente[56].

$L ILQL GHOO¶DGHJXDWD YHULILFD GHL GDWL SUHVVR LO SURIHVVLRQLVWD FKH ULYHVWH WDOH FDULFD VL ULPDQGD DO SDUDJUDIR GHGLFDWR DL VRJJHWWL GHVWLQDWDUL GHOOD QRUPDWLYD $5 VHQ]D IXQ]LRQH GL UHYLVLRQH OHJDOH VL limita ad acquisire e conservare copia del verbale di nomina.

Considerazioni analoghe valgono per il professionista membro del consiglio di sorveglianza nel modello dualistico di cui DOO¶DUWLFROR GXRGHFLHV c.c.

$ SUHVFLQGHUH GDOOR VYROJLPHQWR R PHQR GHOOD IXQ]LRQH GL YHULILFD GHL FRQWL SUHYLVWD GDOOD QRUPDWLYD VXOO¶DQWLULFLFODJJLR L VRVSHWWL GL UHDWR al portatore[57].

2) Collegio sindacale con funzione di revisione, sindaco unico e revisore

/¶DGHJXDWD YHULILFD QHOOH VXH GHFOLQD]LRQL GDOOR VWHVVR FRQWHQXWR VLD QHO FDVR GL FROOHJLR componenti il collegio sia nel caso di collegio sindacale incaricato di assolvere anche funzioni di revisione sia nel caso di sindaco unico con funzione di revisione, nominato in base ai SDUDPHWUL GHOOD QRUPDWLYD $5 GDOOR VWHVVR anche in capo al revisore esterno, persona fisica o società di revisione, nel caso di funzioni di revisione attribuite al soggetto esterno e non al collegio sindacale o al sindaco unico.

[55] Ai componenti del collegio sindacale deve ritenersi equiparata la posizione dei componenti dei Consigli di sorveglianza exart. 2409-duodecies c.c.
[56] Vedasi anche il precedente paragrafo 2.1.1.
[57] Per i sindaci senza revisione legale risulterà peraltro estremamente difficoltoso individuare situazioni rilevanti ai fini delle SOS e VRSUDWWXWWR OH VLWXD]LRQL FKH REEOLJDQR DOOD VHJQDODWD RPXQLFD]LRQH

$L ILQL GHOO¶DQDOLVL GHO ULVFKLR HIIHWWLYR SHUsDchO WUR L inerente [58]DEEDVWDQ]D VPLJQWLIL DSWHLYRÓ ULVFKLR VSHFLILFR SRWDQ 2.2, sommando i relativi punteggi e dividendo il risultato per quattro (cioè il numero dei parametri in base ai quali viene valutato il rischio specifico relativo al cliente).

Va infine evidenziato che il revisore che si avvalga nella prestazione professionale della collaborazione di terzi (collaboratori o dipendenti di studio) resta comunque responsabile degli adempimenti antiriciclaggio previsti dal Decreto (anche a fronte di specifici adempimenti assegnati ai collaboratori/dipendenti).

In virtù di ciò il soggetto obbligato sarà tenuto:

- a fornire ai collaboratori/dipendenti un idoneo set di strumenti operativi e procedure per assolvere gli adempimenti antiriciclaggio/FDT;
- ad accertarsi che i dipendenti/collaboratori posseggano una adeguata formazione in materia di prevenzione del riciclaggio/FDT;
- ad esercitare una attività di direzione, supervisione e controllo sul corretto adempimento della normativa da parte dei dipendenti e collaboratori[59].

La differenza fra le due situazioni di componente di organo di controllo (distinte a seconda che sussista o meno la funzione di revisione legale) può così essere schematizzata:

ADEMPIMENTI	Adeguata verifica	Conservazione dati	SOS	Comunicazione violazione uso contanti
Componenti collegi sindacali e organi di controllo **SENZA** REVISIONE LEGALE (di soggetti NON destinatari degli obblighi antiriciclaggio)	Acquisizione del verbale di nomina	Conservazione del verbale.	SI	SI
Componenti collegi sindacali e organi di controllo **CON** REVISIONE LEGALE (di soggetti NON destinatari degli obblighi antiriciclaggio)	SI	SI	SI	SI

3) Collegio sindacale, organi di controllo e revisore nelle società destinatarie degli obblighi antiriciclaggio

In relazione agli obblighi dei componenti di organi di controllo di soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio la VLWXD]LRQH q SL• DUWLFRODWD DD Vè EDQG Rsua volta, essere cosVidVSRVWD L]LRQL GH

Vigilanza su osservanza D.Lgs. 231/2007	COMUNICAZIONE	
	DI COSA	**A CHI**

[58] Vd. Tabella 2, n. 15 delle Regole Tecniche, riportata anche nel par. 2.1 della presente Parte.

[59] 6L YHGD VXO WHPD VHSSXUdi interesse pubblico e sui soggetti a cui deve essere trasmessa la delibera Consob 4 settembre 2018, n. 20570.

SI	‡ RSHUD]LRQL venute a SHW FRQRVFHQ]D QHOO¶HVHU funzioni ‡ YLROD]LRQL DL OLPLW[60] ‡ YLROD]LRQL JUDYL plurime degli obblighi di adeguata verifica, conservazione, SOS e comunicazioni oggettive[61]	q rappresentante legale o suo delegato q Ragioneria territoriale dello Stato q Autorità di vigilanza e amministrazioni e organismi interessati

Fermi gli obblighi di comunicazione sopra riassunti, i componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati **sono esonerati** dagli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazioni sospette (art. 46, co. 2).

Sono invece soggetti agli obblighi i revisori con incarico presso soggetti obbligati.

4) Non profit, terzo settore

La riforma del terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017 ha previsto specifiche regole per i controlli interni e la revisione legale.
In merito agli obblighi antiriciclaggio è da ritenere che gli organi di controllo interno delegati anche ai controlli contabili e i sindaci delle imprese sociali siano tenuti ad assolvere gli obblighi di adeguata verifica individualmente.
Tali obblighi, coerentemente alla disciplina generale, sono invece in capo al revisore esterno negli enti maggiori. Ne deriva FKH QHOOH VLWXD]LRQL GL QRPLQD GHO UHYLVRUH OHJD.OH DL V n. 112/2017, gli obblighi di adeguata verifica debbano essere assolti esclusivamente dal revisore, mentre i membri degli organi di controllo interno potranno considerare ³QRQ VLJQLILFDWLYR´ LO F G ULVFKLR L Considerazioni analoghe varranno per gli enti che (per obbligo od opzione) sceglieranno di non confluire nel Registro Unico del Terzo Settore, rimanendo disciplinati dal libro I GHO FRGLFH FLYLOH ,Q TXHVWL FDV assolta da FKL QHOO¶HQWH SHU OHJJH R LQ UHOD]LRQH D VSHFLILFK alla revisione legale.

5) Enti locali

I revisori nominati quali organi di revisione economico finanziaria negli Enti Locali ai sensi del O¶DUW n. GHO ' VDUDQQR WHQXWL DG DVVROYHUH LQGLYLGXDOPHQWH DJ OD ULOHYD]LRQH GL XQR VSHFLILFR [illegible] ³QRQ svolta con modalità semplificata, tenendo presenti le indicazioni e le condizioni di cui alla regola tecnica 2.4. La GLFKLDUD]LRQH GHO FOLHQWH SUHYLVWD LQ WDO FDVR dal rappresentante legale o da un suo delegato.

[60] 1HO WHVWR GHOO¶DUW GHO ' /JV LQ HIIHWWL [illegible] tema di contanti e titoli al portatore. Occorre, peraltro, considerare come a tale silenzio corrisponda una previsione espressa nel FRQWHVWR GHO QXRYR DUW GHO FLWDWR GHFUHWR 1HO caso dell¶XOWLPR violazioni alle disposizioni di cui agli artt. 49 co. 1, 5, 6, 7 e 12, e 50, entro 30 giorni, è dovuta dai componenti del collegio sindacale, del Consiglio di sorveglianza, del Comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, (ma esclusivamente per i collegi nominati per i soggetti destinatari della normati YD TXDQGR ULVFRQWUDQR OD YLROD]LRQH GH proprie funzioni di controllo e vigilanza.

[61] LD GHOLPLWD]LRQH GHOOH YLRODzioni in materia di adeguata verifica, conservazione, segnalazione di operazione sospetta e di comunicazioni oggettive attiene alle sole ipotesi in cui le stesse siano gravi o ripetute o sistematiche o plurime.

6. ESECUZIONE – OBBLIGHI – ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI – ADEMPIMENTI – ESECUZIONE – ADEMPIMENTI – ESECUZIONE – ADEMPIMENTI – ESECUZIONE

Il soggetto obbligato FKH ULFHYH OD ULFKLHVWD GL DWWHVWD]LRQH GD DO
DGHJXDWD YHULILFD QHL FRQIURQWL GHO VRJJHWWR L èSER LO
senza ritardo al ULFKLHGHQWH DOOHJDQGR FRSLD GHOOD GRFXPHQWD]L
,O ULFRUVR D WHU]L q SRVVLELOH LQ UHOD]LRQH DOOD QDWXU
esaustivo[63] QHOO¶LSRWHVL GL

a) operazioni caratterizzate dalla presenza di un solo cliente assistito da più professionisti;
b) operazioni caratterizzate dalla presenza di più clienti assistiti da più professionisti;
c) operazioni affidate da clienti non presenti fisicamente e/o legalmente nel territorio dove ha sede lo studio del soggetto obbligato, mentre è noto (anche per la dichiarazione del cliente) il nominativo di altro professionista che KD JLj DVVROWR O¶REEOLJR GL DGHJXDWD YHULILFD

/¶DWWHVWD]LRQH LQ RUGLQH DOOH provvede esclusivamente dal terzo che abbia provveduto direttamente rispetto ad un medesimo cliente.
$O ILQH GL ULVSHWWDUH L WHPSL H OH PRGDOLWj ULFKLHVWH
ad esempio, la posta elettronica e la PEC.
$OO¶DWWHVWD]LRQH GRYUj HVVHUH DOOHJDWD FRSLD GHOOD G
ULFHYXWH LQ VHGH GL DVVROYLPHQWR GHOO¶REEOLJR GL DGHJ

a) identificazione del cliente e verifica della sua identità;
b) identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identità;
c) acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale.

Con riferimento alle informazioni di cui al punto c), il soggetto obbligato avrà cura di custodire le stesse nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. /¶DOOHJDWR 3 deve contenere il format che il soggetto obbligato potrà utilizzare nei confronti GL DOWUR VRJJHWWR REEOLJDWR ³SURI
GHOO¶DGHJXDWD YHULILFD

7. OBBLIGO DI ASTENSIONE

,Q FDVR GL LPSRVVLELOLWj RJJHWWLYD GL HIIHWWXDUH ,O¶DGHJ
co. 1, lett. a), b) H F RYYHURR LGHQWLILFD]LRQH GHO FOLHQWH WLWRODUH
acquisizione e valutazione di informazioni su scopo/natura del rapporto continuativo//prestazione professionale), il soggetto obbligato dovrà:

- DVWHQHUVL GDOO¶LQVWDXUDUH HVHJXLUH RYYHURR SURVHJXL
- valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta ai sensi del O¶DUWdecreto. GHO '

La norma deve essere interpretata nel senso che, in FDVR GL DVWHQVLRQH QRQ VFDWWD DX
XQD VHJQDOD]LRQH GL RSHUD]LRQH VRVSHWWD 626 HVVHQGR
la valutazione relativa alla sussistenza concreta di elementi di sospetto di riciclaggio/FDT[64].
In ogni caso, il soggetto obbligato deve conservare informazioni e documentazione a supporto di tali decisioni per URFRVWUXLUH OH VHJXLWH DVVXQWH GDOOD GHFLVLRQH ±R GL QRQ HIIHWWXDUH ±OD SOS in modo da giustificare il proprio comportamento in caso di verifiche o eventuali richieste da parte delle Autorità.
$ OLYHOOR RSHUDWLYR VRJJHWWR REEOLJDWR PDQGDWR WUDVPHVVR
,O FRQ GHFUHWR LQGLFD di non dare inizio o proseguire e di porre fine alla prestazione professionale nel caso in cui siano parte, direttamente o indirettamente, società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore con sede in Paesi terzi ad alto rischio[65].
/¶REEOLJR VXVVLVWH DQFKH QHL FRQIURQWL GL HQWLWj while LGHQWLILFDUH LO WLWRODUH HIIHWWLYR Qp YHULILFDUH O¶L

e) i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi LQWHUPHGLR ´

[63] Vedasi Regola Tecnica n.2.8.

[64] Lo chiarisce la Relazione illustrativa al D.Lgs. 90/2017.

[65] Vd. nota 7. Le liste dei Paesi terzi ad alto rischio sono ricavabili dai rapporti dedicati alla valutazione del rischio nazionale e sovranazionale e sono periodicamente aggiornate.

(6 2 1 (5 2 V X V V L V W H E O ¶ J H V R G O H D V R W G H D O V O ¶ R E H Q H L F D V L L Q F X L O ¶ D
S R V L] L R Q H J L X U L G L F D G H O F O L H Q W H R Y Y H U R O ¶ H V S O H W D P H Q W
giudiziario o in relazione a tale procedimento F R P S U H V D O D F R Q V X O H Q] D V X O O ¶ H Y H Q W X

OBBLIGO DI LEGGE: si D P P H W W H X Q ¶ X O W H U L R U H H F F H] L R Q H D O O ¶ D V W H Q V
O ¶ D W W R , Qsogget-tobbligato, dopo aver eseguito la prestazione professionale, dovrà immediatamente
segnalare alla UIF.

PARTE TERZA – CONSERVAZIONE DEI DATI, DOCUMENTI E INFORMAZIONI

Riferimenti: artt. 31, 32 e 34 Decreto; Regola tecnica n. 3

1. PREMESSA

La regola generale della conservazione dei documenti e delle informazioni relativi ai clienti e alle operazioni effettuate nell'ambito delle prestazioni professionali oggetto di adeguata verifica della clientela. Dal punto di vista sanzionatorio, è opportuno evidenziare che il Decreto introduce il principio del favor rei in ambito amministrativo disponendo che:

1. **nessuno può essere sanzionato** per un fatto che alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni **non costituisce più illecito**.
2. **Per le violazioni commesse anteriormente al 4 luglio 2017,** sanzionate in via amministrativa, si applica **la disposizione più favorevole**, ivi compresa l'ipotesi dell'oblazione, se prevista, del pagamento in misura ridotta.

Esempi:

- illeciti per violazione degli artt. 37, 38 e 39 del previgente d.lgs. n. 231 del 2007 (omessa/irregolare istituzione e tenuta del Registro della clientela, sanzionati dall'art. 57, commi 2 e 4) non sono più sanzionati;
- illeciti per violazione degli obblighi di cui agli artt. 31 del d.lgs. 231/2007, non più sanzionati;

Nondimeno, il D.Lgs. 90/2017 ha impattato sensibilmente sugli obblighi di conservazione, potenziandoli e modificandone le modalità di adempimento.

Le modalità di conservazione di seguito descritte sono improntate al rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. La conservazione dei dati personali effettuata per finalità antiriciclaggio deve intendersi assunta per motivi di interesse pubblico ai sensi del GDPR[66].

2. CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

In linea di principio il soggetto obbligato non è gravato da obblighi di conservazione diversi da quelli che normalmente gli vengono richiesti per lo svolgimento della prestazione professionale e ciò esclusivamente ai fini di prevenzione, poiché l'individuazione degli obblighi di conservazione è stata effettuata direttamente dal legislatore in un'ottica di semplificazione degli operatori del sistema complessivamente previsto dal Decreto[67]. Nella gestione/conservazione dei dati questi deve rispettare il principio della privacy by default, garantendo che i dati personali vengano raccolti nella misura necessaria e sufficiente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario a tali fini[68].

---

[66] Ci si riferisce al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, emanato il 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, che ha abrogato la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – in inglese General Data Protection Regulation). Con il D.Lgs. 101/2018 il Codice Privacy è stato adeguato alle disposizioni del GDPR, mediante modifica delle disposizioni contenute nel DLgs. 30 giugno 2003, n. 196.

[67] La formulazione degli obblighi di conservazione del D.Lgs. 231/2007 risulta in linea con il principio della libera autodeterminazione del professionista in ordine alla scelta delle modalità di conservazione dei dati.

[68] Art. 25, co. 2, GDPR.

Operativamente, il soggetto obbligato è tenuto a conservare[69]:

a) copia dei documenti acquisiti in occasione della verifica della clientela;
b) originali delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni.

In relazione alle operazioni[70] di cui al punto b) sono escluse dall'obbligo di conservazione le operazioni di trasferimento di mezzi di pagamento, oppure la stipulazione di atti negoziali a contenuto patrimoniale in nome o per conto del cliente. In tali casi, il soggetto obbligato potrebbe agire in qualità di mero intermediario del cliente, utilizzando, a seconda del mandato ricevuto, fondi propri o fondi messi a disposizione dal cliente. Tali operazioni devono essere oggetto di adeguata verifica solo se i mezzi di pagamento trasmessi o movimentati sono di importo pari o superiore a 15.000 euro.

In via esemplificativa si possono ipotizzare le seguenti casistiche che rendono operante la disposizione sulla conservazione dei dati con riferimento alla data, importo, causale e mezzi di pagamento utilizzati:

- fondi messi a disposizione del cliente allo scopo di effettuare operazioni mobiliari o immobiliari;
- fondi ricevuti dal cliente allo scopo di dare esecuzione contrattuale ad impegni di garanzia delle parti o di trasferimento a qualsiasi titolo di beni mobili o immobili;
- fondi ricevuti dal cliente allo scopo di intervenire in offerte o per esercitare opzioni di acquisto o di vendita su attività mobiliari o immobiliari;
- fondi ricevuti dal cliente in fase di costituzione, alla data di stipula o in occasione di variazioni del capitale sociale;
- fondi ricevuti dal cliente al fine di effettuare pagamenti a soggetti privati o pubblici;
- fondi ricevuti dal cliente al fine di pagare imposte, tasse e contributi previdenziali;
- fondi ricevuti dal cliente al fine di dare corso a disposizioni fiduciarie o di esecuzione nei patti di famiglia.

Qualunque sia il sistema di conservazione prescelto[71], occorrerà individuare in maniera esplicita i soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e quelli che possono accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati.

La conservazione deve consentire quanto meno di ricostruire univocamente:

- nel caso di prestazioni professionali:
  a) la data del conferimento dell'incarico;
  b) la data di identificazione del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e la data di cessazione del rapporto o della prestazione;

[69] Vd. art. 31, co. 2, D.lgs. n. 231/2007.
[70] Vd. definizione di operazione di cui all'art. 1, co. 2, lett. w) del Decreto: "operazione: l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale;".
[71] Vd. art. 30, co. 1, D.lgs. n. 231/2007.

- nel caso di soggetto obbligato abituale oggetto di movimentazione o il trasferimento di mezzi di pagamento, oppure la stipulazione di atti negoziali a contenuto patrimoniale in nome o per conto del cliente di importo pari o superiore a 15.000 euro, in aggiunta a quanto sopra indicato:
  c) della data dell'operazione e della causale dell'operazione
  d) i mezzi di pagamento utilizzati.

Di seguito alcune indicazioni in merito all'applicazione degli obblighi di conservazione e del contenuto della relativa registrazione

Una prima distinzione deve essere fatta per le prestazioni che sono ricomprese in quelle a rischio inerente non significativo[72].

Per tali categorie di prestazioni, la Regola Tecnica n. 2.1, e conseguentemente, del contenuto della registrazione come da tabella:

Prestazioni professionali	Operatività
Collegio sindacale senza funzione di revisione legale dei conti	Acquisire e **conservare** copia del verbale di nomina
Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali	Acquisire copia del documento di identità del cliente, da **conservare** nel fascicolo intestato al cliente
Predisposizione di interpelli con richiesta di chiarimenti interpretativi fiscali contestualizzati a casi concreti con inoltro a Ministeri e Agenzie fiscali	Acquisire copia del documento di identità del cliente, da **conservare** nel fascicolo intestato al cliente
Risposte a quesiti di carattere fiscale e societario con cui si chiede quale sia la corretta soluzione in base a norme di legge della fattispecie prospettata. Il quesito può essere astratto o contestualizzato con dati oggettivi (anagrafici e di valore). Pareri pro veritate	
Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali (art. 182 L.F.), giudiziarie e amministrative	Acquisire e **conservare** una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria
Liquidatore di società nominato dal tribunale (exartt. 2487 e 2487-bisc.c.)	
Attività degli amministratori giudiziari exart. 2 del D.Lgs. 4.2.2010, n. 14	
Commissario giudiziale nelle amministrazioni straordinarie	
Incarico di ausiliario del giudice incaricato di perizie e consulenze tecniche sia in ambito civile (artt. 61 - 64 c.p.c.) e penale (art. 225 c.p.p.)	
Amministratore giudiziario (exart. 2409 c.c.)	
Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, exart. 2 co. 3 lett. e) della L. 14.05.2005, n. 80	
Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende (artt. 560 e 676 c.p.c.)	
Redazione di stime giudiziali (art. 193 c.p.c.)	
Componente Organismo di Composizione della Crisi exL. 3/2012	

[72] Vd. Tabella n. 1 della Regola Tecnica n. 2.1, riportata anche nel par. 2.1 della seconda Parte delle presenti Linee Guida.

Docenze a corsi, convegni, master e simili anche mediante formazione a distanza	Acquisire e **conservare** XQD FRSLD professionale
Direzione, coordinamento e/o consulenza scientifica per O¶RUJDQL]]D]LRQH GL DWW distanza	
Partecipazione a comitati di redazione e/o comitati scientifici di riviste, periodici, libri e giornali sia cartacei che sul web	
Redazione e aggiornamento di libri o di articoli e saggi su giornali, riviste, libri e banche dati	
Direzione e/o coordinamento editoriale di riviste, periodici, libri, giornali cartacei e on line, banche dati	
Gestione di rubriche tematiche e/o di risposta a quesiti e/o chat su riviste, periodici, libri, giornali, banche dati, portali, ecc.	
Pareri giuridici pro veritate redatti sia oralmente che per iscritto, anche se per il tramite di terze società o enti di VHUYL]LR FKH FXUDQR OD J	
Componente di organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001	Acquisire una copia della delibera del CdA/determina GHOO¶DPPLQLVWUDWRUH assembleare di nomina, da **conservare** nel fascicolo LQWHVWDWR DOO¶HQWH F
Invio telematico di Bilanci (elenco soci, verbali di approvazione di bilanci, relazione dei sindaci e dei revisori) e pratiche varie agli uffici pubblici competenti (ad HVHPSLR OH ³FRPXQLFD]LRQ assimilati)	Si ritiene applicabile pe U DQDORJLD O GDOO¶DUW FR SHU trasmissione di dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e quindi non è richiesto alcun adempimento
Predisposizione presso gli uffici pubblici competenti (SIAE, Ministero Sviluppo economico, CCIAA ecc.) di pratiche di prima iscrizione e rinnovo per la tutela di diritti (marchi, diritti di privativa, brevetti, software)	Acquisire copia del documento di identità del cliente, da **conservare** nel fascicolo intestato al cliente

Per le prestazioni con rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo e molto significativo le Regole tecniche IRUQLVFRQR UHJROH GL FRQGRWWD GLYHUVLILFDWH DL ILQL GH conservazione, come da tabella seguente:

Presupposto:	**Operatività:**
Adeguata verifica &RQIHULPHQWR GH	,O FRQIHULPHQWR GHOO¶LQFDULF LPSOLFLWR DQFKH GHVXPLELOH istituzionalmente svolta dai soggetti obbligati, al compimento di una prestazione professionale, indipendentemente dal versamento di un corrispettivo o dalle modalità e dalla tempistica di corresponsione del medesimo. /¶HOHPHQWR GD FRQVLGHUDUH GHOO¶LQFDULFR SRWUj HVVHUH G dal cliente o in altro documento sottoscritto dal medesimo avente pari effetti, ovvero indiretto, riguardando in tal caso la documentazione in cui si possa indi YLGXDUH OD GDWD GHO F O¶HYHQWXDOH FRUULVSRQGHQ]D

	formata a mezzo posta elettronica, non necessariamente certificata; in questo ambito si evidenzia come la dichiarazione del cliente, ex art. 22 del Decreto, con evidenza del O D G D W D G H O F R Q I H X Q G R F X P H Q W R L G R Q H R D L I L Q L G come pure la scheda di adeguata verifica). Nei casi di prestazioni professionali multiple, diversi dagli incarichi di assistenza continuativa, ai fini della conservazione verrà acquisita la G D W D G H O O ¶ L Q F D U L F R S L • U L V D O Operativamente, potranno essere conservati, in via alternativa, in base alla natura della prestazione al fine di individuare la data del F R Q I H U L P H Q W R G H O O ¶ L Q F D U L F R - mandato professionale; - dichiarazione del cliente ex art. 22 del Decreto; - comunicazione al cliente di avvio della prestazione professionale; - comunicazione del cliente in cui si individui in modo esplicito R L P S O L F L W R L O F R Q I H U L P H Q - comunicazione del professionista della rete/network o dello V W X G L R D V V R F L D W R L Q F X L V - comunicazione di conferimento di incarico da parte G H O O ¶ R U J D Q L]] D] L R Q H G H O F - comunicazione di conferimento di incarico rilevata o acquisita Q H L P R G X O L S H U O R V Y R O J L cliente; - autocertificazione del professionista, datata e sottoscritta, avente ad oggetto il conferimento di incarico da parte del cliente; - scheda di adeguata verifica.
Adeguata verifica Dati identificativi del cliente, del titolare H I I H W W L Y R H G H O C	/ ¶ H O H P H Q W R F R V W L W X W L Y R G H O C Cliente persona fisica Il professionista avrà cura di conservare i seguenti dati identificativi forniti dal **cliente** R G H O O ¶ H Y H U L I L F D W L Q H G H O O ¶ D G H J X D W D Y H U L I L F D - nome e cognome - luogo e data di nascita - residenza anagrafica e domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica - estremi del documento di identificazione - codice fiscale, ove assegnato

	- copia in formato cartaceo o elettronico di un documento G ¶ L G H Q W L W j G H O F O L H Q W H i V d s o di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente. & R Q V H U Y H U j L Q R O W U H L V H G H O **effettivo** I R U Q L W L G D O F O L H Q W H R G D R E E O L J K L G H O O ¶ D G H J X D W D Y H U L I - nome e cognome - luogo e data di nascita - residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica - il codice fiscale, ove assegnato Cliente diverso da persona fisica 1 H O O D P D J J L R U S D U W H G H L F D V L T X H O O D G H O V R J J H W W R F K H D O O U D S S U H V H Q W D Q] D T X D O L T X H O O unico, ai consigli H U L G L D P P L Q L V W U D] L R Q ecc.) Nel caso di cliente diverso da persona fisica, il professionista avrà cura G L F R Q V H U Y D U H V H J X H Q W L G D W amministratore unico, consigliere di amministrazione, amministratore G H O H J D W R H F F H Y H U L I L F D W L verifica: & R Q U L I H U H **esecutore** Q W R D O O ¶ - nome e cognome - luogo e data di nascita - residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica - estremi del documento di identificazione - codice fiscale, ove assegnato - copia in formato cartaceo o elettronico di un documento G ¶ L G H Q W L W j G H O O ¶ H V H F X W R di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente. Con riferimento al **cliente diverso da persona fisica**: - denominazione - sede legale - codice fiscale, ove assegnato

	Conserverà, inoltre, i seguenti dati relativi al **titolare effettivo** forniti dal cliente e verificati nell'ambito dell'adeguata verifica: - nome e cognome - luogo e data di nascita - residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica - codice fiscale, ove assegnato In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il soggetto obbligato conserverà anche copia della documentazione acquisita secondo le indicazioni fornite nella regola tecnica n. 2.5.
Adeguata verifica <u>Informazioni sullo scopo e la natura della prestazione</u>	L'elemento costitutivo sarà da osservare in funzione della classificazione di rischio che viene attribuita al cliente dal professionista. Il professionista avrà cura di conservare la documentazione contenente i dati e le informazioni forniti dal cliente con riferimento allo scopo e alla natura della prestazione professionale richiesta, oltre che le ulteriori informazioni acquisite in base al livello di rischio relative alle caratteristiche dell'operazione, ai mezzi di pagamento utilizzati, all'attività lavorativa svolta. In molti casi l'informazione sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale può ritenersi assolto anche nel mandato professionale, o nella documentazione precontrattuale, ovvero desumibile direttamente dalla prestazione richiesta (ad es. quando il professionista è incaricato di predisporre adempimenti previsti da norme di legge al fine di predisporre adempimenti previsti dalla legge, senza ulteriori oneri a carico del professionista (ad es. nomina di revisore legale).
Adeguata verifica <u>Controllo costante</u>	Per le prestazioni continuative il soggetto obbligato avrà cura di conservare i dati e le informazioni attestanti il corretto svolgimento del controllo costante secondo la periodicità prestabilta.
Operazioni (quando il professionista agisce in nome e per conto del cliente) <u>Data, importo e causale</u>	In caso di operazioni che comportano movimentazione di mezzi di pagamento trasmessi o movimentati sono di importo pari o superiore a 15.000 euro. In aggiunta a quanto conservare sarà quello dal quale risulta la data in cui il professionista, in nome e per conto del cliente, ha trasmesso o movimentato mezzi di pagamento (ad es. contabile bancaria), ovvero la data in cui ±sempre in nome e per conto del cliente ±ha compiuto atti negoziali a contenuto patrimoniale del caso in questione conserverà copia dei bonifici attestanti il trasferimento dei mezzi di pagamento).

Operazioni (quando il professio agisce in nome e per conto del c <u>Mezzi di pagamento utilizzati</u>	1 H O O ¶ D P E L W R G H O O H R S H U D] L R Q I professionista avrà cura di conservare copia o altro dato informativo relativo ai mezzi di pagamento utilizzati (vd. allegato AV.3) secondo la seguente classificazione: - denaro contante - assegni bancari - assegni postali - assegni circolari - altri assegni a essi assimilabili o equiparabili - vaglia postali - ordini di accreditamento o di pagamento - carte di credito - altre carte di pagamento - polizze assicurative trasferibili - polizze di pegno - ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie

È inoltre oggetto di conservazione il documento di autovalutazione dei rischi di riciclaggio/FDT cui il soggetto obbligato è H V S R V W R Q H O O ¶ H V H U F L] L R G H O O D V X D D W W L Y L W j

I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di **10 anni** dalla cessazione della prestazione S U R I H V V L R Q D O H R G D O O ¶ H V H F X] L R Q H G H O O ¶ R S H U D] L R Q H R F F D V

Al fine di individuare la **data di cessazione** della prestazione professionale o de O O ¶ H V H F X] L R Q R F F D V L R Q D O H H D O G L I X R U L G L X Q S U H F L V R R E E O L J R conservati i seguenti documenti:

- x comunicazione al cliente di cessazio Q H G H O U D S S R U W R S U R I H V V L R Q D O
- x F R P X Q L F D] L R Q H G H O F O L H Q W H G L F H V V D] L R Q H G H O
- x comunicazione del collega subentrante nella prestazione professionale;
- x lettera di consegna della G R F X P H Q W D] L R Q H S H U O D F H V V D] L R Q H G
- x altro documento in cui si possa individuare la cessazione del rapporto professionale (ad es. documento D W W H V W D Q W H O ¶ X O W L P R D G H P S L P H Q W R L Q H U H Q W H

[73] Vd. Prima Parte delle presenti Linee Guida.

3. MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Il sistema di conservazione dei documenti deve essere realizzato con modalità tali da:

- prevenire la perdita dei dati e delle informazioni conservati;
- FRQVHQWLUH OD ULFRVWUX]LRQH GHOO¶RSHUDWLYLWj R DWWL
- assicurare:
  - O¶DFFHVVLELOLWj FRPSOHWD H WHPSHVWLYD DL GDWL H DO
  - la tempestiva[74] acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data;
  - l'integrità dei dati e delle LQIRUPD]LRQL H OD ORUR LQDOWHUDELOLWj VX
  - la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni e il mantenimento della loro storicità.

)HUPL UHVWDQGR L FRQWHQXWL LQGHURJDELOL GHOO¶DUW soggetto obbligato adotta misure proporzionate al proprio grado di complessità RUJDQL]]DWLYD , Q RJQL FDVR OH PLVXUH DGRWWDWH GRYUDQQR HVVHUH WDOL GD PDQWHQHUH XQLWDULHWj H FRQWLQXLWj GHO SURFHVVR GL DFTXLVL]LRQH H GL FRQVHUYD]LRQH GHL dati e dei documenti.

Alla luce di quanto evidenziato, nei paragrafi che seguono si forniscono indicazioni operative in merito alla tenuta del fascicolo del cliente, fornendo specifiche indicazioni in caso di conservazione cartacea nonché informatica dei documenti, dati e informazioni acquisiti ai fini antiriciclaggio e di prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo.

3.1 Il fascicolo del cliente

&RPH JLj HYLGHQ]LDWR il Fascicolo del cliente costituisce la modalità di conservazione dei dati e delle informazioni assunte ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Indipendentemente dalla modalità (informatica o cartacea) scelta per la conservazione dei dati e delle informazioni, è possibile individuare, a seconda del risultato della valutazione del rischio del cliente, una serie di documenti, dati e informazioni, come di seguito evidenziato, che possono alimentare e integrare il fascicolo della clientela, ai sensi GHOO¶DUW 31, co. 2 del Decreto.

3HU OH SUHVWD]LRQL D ULVFKLR LQHUHQWH ULWHQXWR la³ QRQ V sola documentazione indicata dalle citate regole tecniche.